dossier

XIX Legislatura

26 novembre 2026

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

A.C. 2984-A

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 506/3

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Agricoltura
Tel. 06 6760-3610 - ✉ st_agricoltura@camera.it 𝕏 CD_agricoltura

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
Tel. 06 6760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-𝕏 @CD_europa–
europa.camera.it

Progetti di legge n. 471/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

PREMESSA 3

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*.....7
- Articolo 2 *(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)* 8
- Articolo 3 *(Modifiche all'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto di tutela)*.....13
- Articolo 4 *(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)*.....19
- Articolo 5 *(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)*.....24
- Articolo 6 *(Modifiche all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)* 29
- Articolo 7 *(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)*.....47
- Articolo 8 *(Modifiche all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)* 51
- Articolo 9 *(Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)* 55
- Articolo 10 *(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)*.....63
- Articolo 11 *(Modifiche all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)* 69
- Articolo 12 *(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica)*.....82
- Articolo 13 *(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)* 88
- Articolo 14 *(Modifiche all'art. 19-ter della legge 11 febbraio*

1992, n. 157, in materia di attuazione del Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica).....93

- Articolo 15 *(Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)* 97
- Articolo 16 *(Modifica all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione)*.....102
- Articolo 17 *(Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)*.....106
- Articolo 18 *(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio)* 111
- Articolo 19 *(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)*.....117
- Articolo 20 *(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)* 120
- Articolo 21 *(Clausola di invarianza finanziaria)*.....124

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALL'UNIONE EUROPEA 125

PREMESSA

La proposta di legge A.C. 2984 "*Modifiche alla legge 11 Febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" è stata trasmessa alla Camera dei deputati dal Senato il 24 giugno 2026; è stata poi annunciata nella seduta dell'Aula della Camera del 26 giugno e successivamente assegnata alla XIII Commissione Agricoltura della Camera che ne ha iniziato l'esame in sede referente il 30 giugno 2026.

Nel corso del mese di luglio la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni.

Le seguenti Commissioni hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva:

I Commissione, Parere favorevole con osservazioni;
III Commissione, Nulla osta;
IV Commissione, Parere favorevole;
VII Commissione, Nulla osta;
VIII Commissione, Parere favorevole;
IX Commissione, Parere favorevole;
XII Commissione, Parere favorevole;
XIV Commissione, Parere favorevole con osservazioni.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state presentate 1.042.757 proposte emendative. Nessun emendamento è stato approvato.

Nel corso della seduta svolta in data 26 novembre 2026 la XIII Commissione ha conferito il mandato al relatore per riferire in Assemblea. Nel corso della medesima seduta, il Presidente di Commissione ha specificato che la V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente in Assemblea.

Il disegno di legge originario A.S. 1552 ha iniziato il suo *iter* legislativo in prima lettura in Senato ove è stato presentato il 20 giugno 2025 e, dopo essere stato assegnato in sede redigente presso le Commissioni 8ª e 9ª del Senato, ha proseguito l'esame in sede referente presso le medesime commissioni il 10 luglio 2025. Esso è stato sottoposto al parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª Giustizia), 3ª (Affari Esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 10ª (Sanità e Lavoro), Questioni regionali.

Il 18 dicembre 2025, nel corso dell'esame parlamentare in Senato, è pervenuta al Governo italiano - secondo quanto acquisito da fonti aperte che ne hanno pubblicato il testo - una lettera della Direzione Generale ENV

(Ambiente) della Commissione Europea nella quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla compatibilità di alcune parti del testo originario del disegno di legge in esame con le Direttive Habitat e Uccelli.

Il testo, approvato in prima lettura dall'Aula del Senato il 23 giugno scorso, interviene su taluni degli elementi evidenziati nella predetta comunicazione amministrativa precontenziosa richiamati anche nel parere della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, espresso lo scorso 29 ottobre.

Il presente dossier si compone, pertanto, di due parti:

- la prima parte contiene le schede di lettura che illustrano i 21 articoli di cui si compone il testo del disegno di legge in esame (nelle schede degli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 sono presenti i relativi approfondimenti concernenti la normativa dell'Unione europea);
- la seconda parte riporta ulteriori elementi di inquadramento delle questioni relative alla normativa dell'Unione europea, in particolare alla luce dei chiarimenti richiesti nella lettera della Commissione europea sopra citata e del parere della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato.

Schede di lettura

Articolo 1
(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

L'**articolo 1 modifica il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157** recante disposizioni in materia di **gestione e protezione della fauna selvatica omeoterma** e di **prelievo venatorio**.

La disposizione in commento interviene sostituendo il titolo della legge n. 157 del 1992 con il seguente: «*Norme per la **gestione** e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio*».

Legge n. 157 del 1992	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AS 1552**
Titolo	
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	*Norme per **la gestione e** la protezione della fauna selvatica omeoterma **nonché** per il prelievo venatorio*

- ***La gestione della fauna selvatica***

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, **l'introduzione della nozione** di **gestione della fauna selvatica** nasce dall'esigenza di raggiungere un punto di equilibrio tra la tutela della natura e l'attività dell'uomo. I contenuti del provvedimento in esame, dunque, non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma comprendono anche le attività funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzo del patrimonio faunistico.

Si ricorda che da tempo il settore agricolo registra un incremento dei danni causati dalla fauna selvatica ed è così emersa la necessità di un nuovo quadro di regole con l'obiettivo di valorizzare la fauna e limitarne la pressione sul territorio. Sebbene il legislatore regionale abbia modificato la disciplina sul prelievo venatorio per diminuire la pressione faunistica, la Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo che l'ambiente, quale valore costituzionale protetto, si pone come limite alla disciplina regionale, salva la facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate.

Si ricorda, infine, che la nuova formulazione dell'articolo 9 della Costituzione scaturita dalla l. Cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022 prevede all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 9 che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

L'**articolo 2** stabilisce che lo Stato, nello **svolgimento dell'attività di tutela e conservazione** di tutte le specie di uccelli selvatici, deve considerare anche le **tradizioni**. Si aggiunge, inoltre, che **l'attività venatoria** concorre alla **protezione della biodiversità e dell'ecosistema.**

L'**articolo 2 interviene sull'art. 1 della legge n. 157 del 1992**, con due modificazioni:

- la **lettera *a)*** al comma 1-*bis*, dopo le parole "e ricreative", **aggiunge** le parole "**nonché delle tradizioni**".

Si ricorda che in base all'art. 1, comma 1-*bis*, lo Stato, le regioni e le province autonome sono investite del compito di tutelare e conservare tutte le specie di uccelli selvatici di cui all'art. 1 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE, adottando le iniziative necessarie per mantenere il numero di specie di uccelli a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e turistiche. Tale attività, inoltre, deve tener conto delle esigenze economiche e ricreative e non deve causare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli e dei loro habitat, fatta salva la disciplina derogatoria di cui all'art. 9, par. 1, primi due punti, della Direttiva "Uccelli".

L'art. 9 della Direttiva "Uccelli" disciplina il sistema derogatorio al regime di protezione generale degli uccelli selvatici, consentendo agli Stati membri di autorizzare, solo in casi ben definiti e sotto stretto controllo, attività altrimenti vietate (come, ad esempio, la caccia, la cattura e la detenzione di specie protette), a condizione che non vi siano altre soluzioni. Le deroghe sono ammesse per i seguenti motivi:

lettera *a)*: salute e sicurezza pubblica; sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna;

lettera *b)*: ricerca e insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché allevamento connesso a tali operazioni;

lettera *c)*: consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Con l'intervento normativo in esame, quindi, si specifica che la **funzione di tutela e conservazione** delle specie di **uccelli** deve ora essere svolta

tenendo conto anche delle **tradizioni**, oltre che delle esigenze economiche e ricreative.

La Relazione illustrativa chiarisce che con la modifica normativa in esame "si riconosce l'attività venatoria quale espressione di una tradizione nazionale, che trova altresì riscontro nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" del 2003.

- la **lettera *b)*** al comma 2 stabilisce che **l'esercizio dell'attività venatoria concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema**, nel rispetto dei limiti di cui al presente provvedimento. Si ricorda che l'attività venatoria in base al comma 2 è consentita purché:
  - rispetti l'esigenza di conservazione della fauna selvatica;
  - non danneggi le produzioni agricole.

• ***Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di caccia***

È opportuno ricordare che l'**attività venatoria,** nel sistema costituzionale italiano, è riconducibile alla **competenza esclusiva residuale delle Regioni**, mentre la "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**" rientra nella competenza esclusiva dello **Stato**. Questo delicato equilibrio è stato oggetto di ampi interventi giurisprudenziali e dottrinali, soprattutto a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Prima della riforma la caccia rientrava espressamente tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato stabiliva i principi fondamentali ai quali le Regioni dovevano attenersi, mentre queste ultime potevano legiferare nel dettaglio. La legge n. 157/1992 nasce quindi come legge quadro per l'attività venatoria; tuttavia, essa contiene norme per la protezione della fauna che, secondo il vecchio impianto dell'art. 117 Cost., rientrava nella potestà legislativa statale generale. Di conseguenza, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale, l'attività venatoria e la protezione della fauna erano indissolubilmente legate e la materia "caccia" non poteva essere disgiunta da quella ambientale, trattandosi di una disciplina a forte impatto ecosistemico.

Dopo la riforma costituzionale, la caccia non viene più menzionata espressamente tra le materie di competenza legislativa, né esclusiva dello Stato né concorrente. La sua disciplina ricade dunque nella competenza residuale delle Regioni, ma solo entro i limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lettera *s*), Cost.). La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 536/2002) ha chiarito che le disposizioni della legge n. 157/1992 costituiscono il "nucleo minimo" di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cacciabili, per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le

modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale.

- ***La Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE***

Si ricorda che la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità.

La direttiva “Uccelli” è volta a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici naturalmente presenti nell'UE e i loro habitat, mentre il Regolamento Reach n. 1907/2006 vieta l'uso di munizioni contenenti piombo (in una concentrazione superiore all'1% in peso) all'interno o in prossimità di zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana.

Si segnala che il 17 novembre 2026 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* il regolamento (UE) 2026/2530. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata nel **ventesimo giorno successivo** alla sua pubblicazione (7 dicembre 2026).

Il citato regolamento modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni. La principale novità riguarda il divieto di immissione sul mercato di munizioni contenenti piombo in concentrazione pari o superiore all’1% in peso a decorrere dal 7 dicembre 2033. Dalla stessa data sarà vietato utilizzare tali munizioni durante la caccia, nonché portarle con sé durante l’attività venatoria o gli spostamenti per recarsi a caccia. Il divieto interesserà anche il loro impiego nel tiro sportivo all’aperto; sono previste alcune deroghe.

Il 7 febbraio 2024 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, avviando la procedura d'infrazione (2023_2187), contestando il mancato rispetto della Direttiva Uccelli e del Regolamento Reach.

Ad avviso della Commissione europea alcuni atti legislativi italiani non sono conformi alla normativa comunitaria. In particolare, contrasterebbe con la Direttiva Uccelli il conferimento alle regioni, da parte della legislazione italiana, del potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e in periodi dell'anno in cui la caccia è vietata. Le violazioni contestate si riferiscono agli artt. 19 e 19-*ter* della legge n. 157/1992, i quali autorizzano le regioni a disporre interventi di controllo faunistico, anche mediante abbattimento o cattura, su specie selvatiche in aree normalmente interdette all'attività venatoria, comprese le aree protette, e durante i giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto generale, sancendo ad avviso della Commissione una manifesta difformità con la Direttiva “Uccelli” e le sue prescrizioni.

La Commissione ha rilevato, altresì, la non conformità dell'art. 31 della legge n. 157 del 1992 con le prescrizioni del Regolamento “Reach” concernente la limitazione dell'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o nelle prossimità di zone umide.

Al fine di superare la procedura di infrazione 2023_2187 si ricorda che, nell'ambito del decreto-legge n. 131/2024 (cosiddetto "Salva infrazioni"), è stato approvato l'art. 13. Tale disposizione prevede, in relazione al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, che siano rispettate le direttive Habitat e Uccelli. Si prevede, inoltre, l'individuazione delle zone umide tramite decreto ministeriale e un inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide.
Il 14 novembre del 2024 la Commissione ha inviato un parere motivato con il quale ha rilevato quanto segue: "sebbene l'Italia abbia modificato la legislazione nazionale, il piano nazionale da essa previsto contiene ancora disposizioni non conformi alla direttiva Uccelli. Di conseguenza l'Italia non ha ancora modificato la propria legislazione per conformarsi al regolamento REACH".

Si ricorda, infine, il caso **EU Pilot (2023)/10542** nei confronti dell'Italia relativo al "Mancato rispetto del diritto europeo della natura in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia" che riguarda in particolare:
- l'attuazione del Piano di Azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici del 30 marzo 2017;
- la legge regionale della Lombardia n. 12 del 6 giugno 2022 (il cosiddetto "Spiedo Bresciano");
- il commercio illegale di uccelli da richiamo vivi (in particolare in Lombardia);
- l'abbattimento di alcune specie di uccelli con uno stato di popolazione sfavorevole in assenza di adeguati piani di gestione/conservazione efficacemente attuati (in particolare la tortora);
- la valutazione degli impatti delle aree di addestramento dei cani da caccia sui siti Natura 2000;
- la valutazione degli impatti dei veicoli motorizzati su sentieri e mulattiere della regione Umbria.

In generale, la Commissione europea ha espresso preoccupazione per il diffuso fenomeno del bracconaggio in Italia.
Altre contestazioni presenti nel caso in oggetto sono invece confluite nella procedura n. 2023/2187 di cui sopra.
Si veda in proposito **l'aggiornamento** sul caso EU Pilot (2023)/10542 contenuto nella scheda relativa all'art. 4.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AC 2984**
Art. 1 *(Fauna selvatica)*	Art. 1 *(Fauna selvatica)*
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata	1. *Identico*.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AC 2984**
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.	
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.	1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative **nonché delle tradizioni** e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.	2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole **e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema**.
(…)	(…)

Articolo 3
(Modifiche all'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto di tutela)

L'**articolo 3, modificato durante l'esame al Senato,** interviene sull'art. 2 della legge n. 157 del 1992. In particolare, si sopprime il riferimento al **lupo** (*Canis lupus*) tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ai sensi della stessa legge n. 157 e si **estende l'attività di controllo all'interno degli aeroporti** alle specie della **fauna selvatica** e a quelle domestiche inselvatichite, **trasferendo la competenza** di tale attività **ai gestori aeroportuali**.

La disposizione in esame interviene sull'art. 2 della L. n. 157/1992 con le seguenti modifiche:

- la **lettera *a*), inserita nel corso dell'esame al Senato,** incide sul comma 1, lett. a) del suddetto art. 2 sopprimendo il riferimento al **lupo** (*Canis lupus*) tra i mammiferi oggetto di particolare protezione della stessa legge n. 157.

Si ricorda che il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 157 del 1992 elenca alle lettere *a)* e *b)* le specie di mammiferi ed uccelli che sono considerate facenti parte della fauna selvatica oggetto della tutela della stessa legge dei quali esistono in Italia popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà e alle quali è riconosciuta, anche sotto il profilo sanzionatorio, particolare protezione. La lettera *c)* fa invece riferimento a tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

- la **lettera b)** incide sulla disciplina relativa ai controlli per la sicurezza aerea in quanto si amplia l'oggetto del controllo, non più limitato al livello di popolazione degli uccelli, ma esteso al livello di popolazione della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite. Inoltre, si trasferisce la titolarità dell'attività di controllo, che passa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ai gestori delle infrastrutture aeroportuali;

Come emerge dalla Relazione illustrativa, l'esigenza di tali interventi normativi deriva dalla **proliferazione della fauna terrestre** e dalla circostanza che la **sicurezza negli aeroporti deve essere garantita dai relativi gestori**.

A tal riguardo è opportuno ricordare che le procedure di affidamento della gestione degli aeroporti vedono il coinvolgimento dell'Enac e del MIT.

Nel dettaglio, spetta all'Enac, in quanto Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia (istituito con decreto legislativo n. 250 del 1997) il compito di effettuare l'istruttoria e predisporre le **convenzioni per dare in gestione gli aeroporti**, mentre spetta al MIT il rilascio della concessione per gestione totale aeroportuale a società di capitali, all'esito di gara ad evidenza pubblica.

I rapporti con le società di gestione aeroportuale sono regolati nell'ambito delle concessioni di cui si è già detto, la cui durata massima è stabilita dall'articolo 704 del codice della navigazione in quaranta anni.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di **una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'Enac**, nel rispetto delle direttive emanate dal MIT. L'Enac e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma, a garanzia della realizzazione degli investimenti.

Secondo la definizione dell'ART (Allegato A alla delibera n. 118 del 2019), tale convenzione disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, derivanti dall'affidamento in concessione al gestore aeroportuale della conduzione, manutenzione ed uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale.

La convenzione contiene:

- il Piano di Sviluppo Aeroportuale (Master plan);
- le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, che possono essere aggiornati annualmente;
- il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione;
- le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione;
- le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

Il **contratto di programma**, anch'esso sottoscritto tra Enac ed il gestore aeroportuale, disciplina, nell'ambito del rapporto concessorio e, di norma, su base quadriennale, gli impegni che il gestore aeroportuale assume al fine di assicurare lo sviluppo e il **mantenimento delle infrastrutture e adeguati livelli di sicurezza e di servizio.**

In attuazione del contratto di programma il gestore aeroportuale redige, per il periodo di vigenza del contratto di programma, il Piano degli interventi, contenente le previsioni di traffico, il Piano degli investimenti e il Piano economico e finanziario.

- la **lettera c)** inserisce il nuovo comma 3-*bis*, stabilendo che le attività previste dall’art. 2 della L. n. 157/1992 sono svolte nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

- ***La fauna selvatica tutelata dalla legge n. 157/1992***

L'art. 2 della L. n. 157/1992 sancisce il **principio di conservazione**, in base a cui sono tutelate tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (ad eccezione di topi, talpe, ratti, nutrie e arvicole).
Esistono differenti gradi di protezione della fauna selvatica:

- le lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, elencano le specie di animali "particolarmente protette": in alcuni casi come il lupo (*Canis lupus*) e l'orso (*Ursus arctos*) che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale, la legge ne vieta la cattura e assoggetta l'eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali.
- in altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell'art. 18 che individua le specie "cacciabili" in determinati periodi: in tale categoria rientra il cinghiale (Sus scrofa). Nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico.
- la lettera c) indica ulteriori categorie di fauna particolarmente protette, ovvero tutte le specie minacciate di estinzione e individuate da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o d.P.C.M.

Declassamento della protezione del lupo

Si ricorda la pubblicazione in data 24 giugno 2025 della Direttiva (UE) 2025/1237 che declassa la protezione del lupo, modificando la Direttiva "Habitat". Tale decisione segue l'entrata in vigore il 7 marzo 2025 della modifica alla Convenzione di Berna che aveva declassato lo *status* del lupo da "strettamente protetto" a "protetto".

La nuova Direttiva, dunque, opera lo spostamento del lupo stesso dall'allegato IV all'allegato V della direttiva Habitat. Ciò ne determina il declassamento da specie "rigorosamente tutelata" a specie "tutelata". Mentre per le specie di cui all'allegato IV è previsto il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione, per le specie di cui all'allegato V la norma applicabile è l'articolo 14 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari indicati, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Il declassamento consente quindi agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie.

Al fine di consentire il recepimento nella normativa nazionale delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2025/1237, la legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025) all'articolo 7 ha previsto una delega al Governo. Oltre ai princìpi e criteri direttivi generali richiamati all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, viene previsto anche un ulteriore principio e criterio direttivo specifico che stabilisce che vengano apportate alla normativa vigente le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale

recepimento della direttiva (UE) 2025/1237. Vengono inoltre indicate espressamente due disposizioni di cui il Governo dovrà curare l'adeguamento: il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che reca l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, e la legge 11 febbraio 1992, n. 157. Alla data di pubblicazione del presente *dossier* la delega non risulta essere stata esercitata.

Si ricorda, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica, prevede la definizione annuale, su base regionale o di province autonome, del tasso massimo di prelievi tale da assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni previste dalla direttiva Habitat. Tale definizione verrà effettuata attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è adottato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. Alla data di pubblicazione del presente dossier tale decreto non risulta essere stato emanato.

Infine, si evidenzia che il D.M. del MASE del 6 novembre 2025 recante "Modifiche agli allegati D ed E del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – Canis lupus" ha recepito a livello regolamentare il declassamento, allineando il regolamento attuativo della direttiva Habitat al nuovo quadro europeo.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al relativo tema pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AC 2984**
Art. 2 *(Oggetto della tutela)*	Art. 2 *(Oggetto della tutela)*
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:	1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AC 2984**
a) mammiferi: **lupo (Canis lupus),** sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);	a) mammiferi: sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia),	b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia),

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AC 2984**
tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.	tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.	3. Il controllo del livello di popolazione **della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite** negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato **ai gestori aeroportuali**.
	3-*bis*. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)

L'**articolo 4 apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,** introducendo nuove disposizioni in materia **di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come «richiami vivi».**

In particolare, al **comma 1, lettera *a)***, in adesione al nuovo quadro ordinamentale, definito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), le competenze regionali sono estese fino a ricomprendere la definizione delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti pubblici di cattura, i quali sono già esistenti e disciplinati dalla normativa vigente. Rimane ferma la competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in materia di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti.

Al comma 1, lettera *b)*, si conferma la competenza regionale, (seppur, a seguito delle **modifiche effettuate nel corso dell'esame al Senato** sulla base degli indirizzi contenuti nelle linee guida vincolanti, definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale) in materia di regolamentazione delle modalità e delle procedure di identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, dei «richiami vivi», nonché, per finalità di contrasto al bracconaggio, il divieto di compravendita dei medesimi.

Al comma 1, lettera *c)*, si amplia la platea dei soggetti istituzionali ai quali trasmettere la notizia dell'abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati: sarà possibile trasmettere la suddetta informazione anche agli istituti regionali, a propria volta tenuti a darne comunicazione all'ISPRA.

La normativa attualmente in vigore in materia di cattura temporanea e inanellamento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 157/1992, prevede che:

- la **cattura** e l'utilizzazione **per scopi scientifici** di mammiferi e uccelli può essere svolta solo da musei e istituti scientifici delle università e del CNR appositamente autorizzati dalle regioni (art. 4, comma 1);

- la **cattura temporanea per inanellamento degli uccelli** è coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e può essere svolta solo da soggetti autorizzati dalle regioni e a seguito del superamento di appositi corsi (art. 4, comma 2);
- le attività di cattura per inanellamento e cessione ai fini di richiamo può essere svolta **solo con mezzi e metodi non vietati** dall'Allegato IV della direttiva Uccelli 2009/147/CE e solo da impianti la cui autorizzazione è in capo alle province e il cui personale è sottoposto alla valutazione dell'ISPRA. **La gestione degli impianti, inoltre, attualmente è sottoposta a autorizzazione regionale, previo parere dell'ISPRA**, a cui è demandata anche la funzione di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti (comma 3);
- sono **indicate in modo tassativo le specie** che possono essere catturate a **fini di richiamo** (comma 4);
- la notizia dell'abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati deve essere comunicata all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune (comma 5);
- Le regioni adottano la normativa sul soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione della fauna in difficoltà (comma 6).

I chiarimenti richiesti dalla Commissione europea

La richiamata lettera del 18 dicembre 2025 della **Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea** (si veda il capitolo finale del presente dossier) ha richiesto chiarimenti al Governo italiano in merito agli articoli 4 e 5 del testo originario della pdl in esame, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'attuale limite di 40 richiami vivi per cacciatore a 40 richiami provenienti da cattura e a un numero illimitato da allevamento e all'introduzione della previsione in base alla quale le Regioni stabiliscono le regole per l'identificazione tramite anello digitale non removibile e le condizioni di allevamento, detenzione e trasferimento degli uccelli.

Secondo la DG ENV, demandare alle regioni la disciplina della identificazione, mediante anello inamovibile, dei richiami vivi, e dell'attività di allevamento, di detenzione e cessione degli uccelli da richiamo, sarebbe incompatibile con l'azione 2.2.1 del Piano **anti-bracconaggio** del 2017, il cui programma prevede di: "tramite apposita circolare tecnica di indirizzo, favorire l'armonizzazione delle regolamentazioni regionali in materia di marcatura, allevamento, detenzione e commercio di uccelli e utilizzo di richiami vivi durante l'attività venatoria; fornire specifiche indicazioni sulle modalità di marcatura e registrazione dei soggetti detenuti". Inoltre, dare ai cacciatori la possibilità di disporre di un numero illimitato di richiami vivi, e nelle more dell'attuazione delle azioni 2.2.1 (Armonizzazione delle regolamentazioni regionali) e 2.2.2 (Rafforzamento della tracciabilità degli animali detenuti)

del Piano, rischia di indebolire la lotta contro il traffico illegale di richiami vivi.

Su questo punto, la DG ENV evidenzia che la regolamentazione dell'uso dei richiami vivi è già oggetto dell'indagine **EU Pilot (2023)10542,** già richiamata nella scheda relativa all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AC 2984**
Art. 4 *(Cattura temporanea e inanellamento)*	Art. 4 *(Cattura temporanea e inanellamento)*
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. *Identico*.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.	2. *Identico*.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e	3. L'attività di cattura per l'inanellamento e

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AC 2984**
per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti **della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano** gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. **L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'**Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, **il quale** svolge **altresì** compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.	per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti **regionali** gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. **Le regioni, con proprio provvedimento, definiscono le caratteristiche, in particolare strutturali e igienico-sanitarie, per l'installazione degli impianti di cui al primo periodo. L'**Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale **(ISPRA)** svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
	3-*bis*. Le regioni emanano norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
	3-*ter*. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.	4. *Identico*.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia **all'Istituto nazionale per la fauna**	5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'**ISPRA oppure, ove istituito,**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AC 2984**
selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.	**all'istituto regionale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o il comune interessato provvedono a informare l'ISPRA**.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.	6. *Identico*.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

L'**articolo 5** riformula integralmente **l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,** introducendo nuove disposizioni in materia di **utilizzazione dei «richiami vivi»,** provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.

Il **comma 1** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Si prevede che ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.

Il **comma 3** stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; le medesime provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.

Il **comma 4** statuisce che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o

immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

Il **comma 5** prevede che non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati (ma non anche, **a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento dell'Aula** ai colombacci), gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12 della Legge n. 157/1992 e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie.

Il **comma 6** prevede che è vietato l'uso di richiami che non siano identificabili secondo le modalità definite dalle norme regionali.

Il **comma 7** prevede che la sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

La normativa attualmente in vigore in materia di appostamento fisso e richiami vivi, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 157/1992, attribuisce alle **regioni la potestà regolamentare in ordine:**

- **all'allevamento, alla vendita e alla detenzione delle specie cacciabili di uccelli**, nonché in ordine al loro uso in funzione di richiami Tale potestà regolamentare è sottoposta al previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (comma 1);
- **alla costituzione e gestione dei richiami vivi** delle specie di cui all'art.4, comma 4 (comma 2);
- alle **caratteristiche degli appostamenti fissi** (comma 3-*bis*).

Sono stabiliti i **limiti numerici per i richiami vivi** (comma 2):

- **10 unità** per ogni specie, fino a un **massimo di 40 unità** per i **cacciatori da postazione fissa;**
- **10 unità** per **i cacciatori da postazione temporanea.**

È fissato anche un **limite massimo sia per le autorizzazioni** rilasciate dalle province per l'istallazione di **appostamenti fissi** (comma 3) e sia per i soggetti che possono richiedere tali autorizzazioni (comma 4). Ulteriori **limitazioni** sono stabilite in ordine all'**accesso** a tali postazioni (comma 6).

Si ricorda che **l'art. 3 della l. Cost. n. 3 del 11 febbraio 2022** prevede che la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della medesima legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Per quanto riguarda la compatibilità della disposizione in commento con la normativa dell'Unione europea si rinvia a quanto esposto al capitolo finale del presente dossier.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'AC 2984**
Art. 5 *(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)*	Art. 5 *(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)*
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.	1. Le regioni **e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'ISPRA**, emanano norme per regolamentare **l'attività di** allevamento **degli** uccelli **da richiamo** appartenenti alle specie cacciabili, **nonché le modalità di** detenzione **e di cessione per l'attività venatoria**.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.	**2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.**
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi,	3. Le regioni **e le province autonome di Trento e di Bolzano** emanano norme per

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'AC 2984**
che le province **rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990**.	**regolamentare la procedura** per l'autorizzazione degli appostamenti fissi **e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti**.
3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.	**4.** *Identico*.
3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.	*(vedi comma 3)*
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.	*Soppresso*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'AC 2984**
5. Non sono considerati fissi **ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5**, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'art. 14, comma 12.	5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati**,** gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12**, e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie**.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.	*Soppresso*
7. E' vietato l'uso di richiami **che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato** secondo le norme regionali **che disciplinano anche la procedura in materia**.	**6**. È vietato l'uso di richiami **che non siano identificabili** secondo **le modalità definite dalle** norme regionali.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.	**7**. *Identico*.
9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.	*Soppresso*

Articolo 6
(Modifiche all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

L'**articolo 6, modificato durante l'esame al Senato,** introduce modifiche in materia di **pianificazione faunistico-venatoria,** disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle Regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica.

Nel dettaglio, l'**articolo 6** si compone di un unico comma, il quale si propone di introdurre alcune **modifiche all'articolo 10** della legge n. 157/1992. Per un pronto riferimento si veda il testo di confronto riportato in calce alla presente scheda.

La **lettera *a)*** modifica il comma 2, **eliminando il riferimento alle province** quale ente territoriale titolare della **competenza a realizzare la pianificazione faunistico-venatoria**. Si prevede, conseguentemente, che la stessa rimanga in capo **unicamente alle Regioni**, che la realizzano secondo le modalità previste al successivo comma 7. Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 10 rinvia, inoltre, al comma 10 del medesimo articolo per disciplinare la modalità con cui le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria. Tuttavia, in sede di **coordinamento formale**, al termine dei lavori presso la Commissione referente del Senato, è stato soppresso quest'ultimo rinvio, posto che l'articolo del disegno di legge in oggetto ne dispone la soppressione alla lettera *i*).

La relazione illustrativa riconduce la finalità dell'intervento alla necessità di riallocare la funzione della pianificazione venatoria al mutato quadro ordinamentale definito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di riparto delle funzioni tra livelli di governo, superando gli elementi di obsolescenza presenti nella normativa.

Si ricorda, inoltre, che il comma 1 precisa che la suddetta pianificazione è finalizzata:

- per le specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie;
- per le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Per una ricognizione completa delle funzioni in materia di pianificazione faunistico-venatoria posta in capo alle regioni si tenga conto anche del comma 12 dell'articolo 10.

- ***La riforma delle province***

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha inciso in modo rilevante sul ruolo delle province. Essa ha attuato la disposizione costituzionale in materia di città metropolitane costituendole quali enti alternativi alla provincia dove presente. Ha inoltre ridefinito le competenze delle province, anche alla luce della nuova modalità di elezione dei loro organi, definiti attraverso elezioni di secondo grado, affidando alle stesse, in prevalenza, il **compito di pianificazione di territorio di area vasta**.

Ai sensi dell'**articolo1**, **comma 53**, della legge n. 56 del 2014 la disciplina di riforma degli ordinamenti provinciali non trova applicazione nelle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta. Ai sensi dell'**articolo 1**, **comma 145**, del medesimo provvedimento, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la regione siciliana sono state tenute ad adeguare i propri ordinamenti interni ai principi di tale legge.

L'evoluzione della normativa in materia di enti di area vasta nelle regioni ad autonomia speciale è piuttosto articolata. Si veda il seguente *dossier* per approfondimenti.

Punto qualificante dell'ordinamento provinciale disciplinato dalla legge n. 56 del 2014 è la ridefinizione delle funzioni spettanti alle province. In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore. Nello specifico, le funzioni fondamentali sono:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali;

c) programmazione provinciale della rete scolastica;

d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le province possono altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Per quanto attiene alle altre funzioni non fondamentali, già esercitate dalle province, queste sono oggetto di un riordino complessivo sancito in sede di Conferenza unificata (11 settembre 2014). Tale accordo individua, quali funzioni amministrative oggetto di riordino di competenza statale, unicamente funzioni relative alla materia della tutela delle minoranze linguistiche. Nel medesimo accordo, le regioni si sono impegnate ad adottare le iniziative legislative di loro

competenza. Con l'inizio del 2016 tutte le Regioni a statuto ordinario hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni.

Il 25 novembre 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che delega il Governo alla revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sulla base di quanto riportato dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio, il provvedimento, tra le altre cose, prevede la reintroduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Tra i vari punti oggetto della delega appaiono anche le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, con il trasferimento a Province e Città metropolitane di funzioni a esercizio sovracomunale e la valorizzazione delle zone montane.

La **lettera *b)*** modifica il comma 3 dell'articolo 10.

La norma del testo vigente riserva in ciascuna regione per la protezione della fauna selvatica:

- una quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale;
- una quota dal 10 al 20 per cento del territorio delle Alpi – se presente – che è qualificato come zona faunistica a sé stante.

Essa prevede, inoltre, che concorrono a costituire le suddette percentuali i territori in cui l'attività venatoria è comunque vietata anche per effetto di altre leggi o disposizioni. La lettera *b*) **introduce la precisazione** che tra i suddetti territori sono ricompresi, in particolare:

- quelli sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia.

A seguito delle modifiche introdotte al Senato sono state invece escluse le seguenti aree, originariamente ricomprese nella modifica introdotta dal disegno di legge in commento:

- i fondi chiusi;
- le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna;
- le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati per la produzione della fauna selvatica di cui rispettivamente al comma 8, lettere a), b), c) e d).

Si ricorda che nel testo vigente vengono esplicitamente ricomprese nelle quote di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi del comma 4, le sole aree incluse nell'ultimo punto dell'elenco, ad eccezione dei centri privati per la produzione della fauna selvatica di cui alla lettera d).

La modifica in oggetto è volta, secondo la relazione illustrativa, ad "*aggiornare una zonizzazione che, sovente, non riflette l'attuale realtà ambientale, favorendo una gestione integrata del paesaggio e garantendo una distribuzione ponderata della pressione venatoria sul territorio, fermo restando il rispetto dei vincoli sovranazionali*". Tale intervento è volto, inoltre, a "*superare una situazione di incertezza e ambiguità in merito all'esatta definizione delle aree (foriera di possibili incidenti)*".

- ***Il sistema delle aree protette***

Il **sistema delle aree naturali protette** è disciplinato dalla "Legge quadro sulle aree protette" (L. 394/1991). La legge pone, tra le finalità del regime di tutela, con l'obiettivo di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese (artt. 1 e 3):

- la conservazione delle specie animali e vegetali;
- l'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- la promozione di attività educative, formative, scientifiche e ricreative;
- la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Nel complesso, il sistema delle aree protette nazionali e regionali (EUAP, 2010), insieme alla rete Natura 2000, copre attualmente un'estensione di più di 10 milioni di ettari, interessando più del 20% della superficie terrestre nazionale e l'11% della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali e zone di protezione ecologica). Ad oggi sono state istituite 882 aree protette (ISPRA, 2023).

Per quanto riguarda esclusivamente le aree terrestri, attualmente sono state istituite 844 aree protette terrestri e aree protette terrestri con parte a mare di cui: 27 Parchi Nazionali, 148 Riserve Naturali Statali, 134 Parchi Naturali Regionali, 365 Riserve Naturali Regionali e 171 altre Aree Protette di diverse classificazioni e denominazioni. La superficie terrestre protetta ammonta a oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5% della superficie terrestre nazionale (ISPRA, 2023). Essa è costituita in gran parte da Parchi Nazionali (46,4%) e Parchi Naturali Regionali (40,8%).

La **lettera *c)*** introduce, dopo il comma 3 dell'articolo 10, i nuovi commi 3-*bis*, 3-*ter e* 3-*quater*.

Il **comma 3-*bis*** prevede che, al fine del graduale raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, trasmettano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **una relazione** dettagliata **sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia**. Nella stessa dovranno essere specificate per ciascuna area la tipologia, le ragioni tecnico scientifiche che hanno condotto alla sua perimetrazione e i livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

Il **comma 3-*ter*** prevede che, decorso il termine di 12 mesi di cui al comma 3-*bis*, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi previsti allo stesso comma, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **intervenga in via sostitutiva** entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- ***L'esercizio del potere sostitutivo***

Il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione *disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi* rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Questi poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa unionale oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L'articolo 8 della L. 131/2003, nel dettare le **norme attuative** dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, ha in primo luogo delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli “atti dovuti o necessari”. Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un commissario. Il comma 1 dell'articolo 8, facendo espresso riferimento a provvedimenti “anche normativi”, prefigura la possibile adozione, da parte del Governo, di atti di natura regolamentare, nonché di natura legislativa.

L’articolo 10 della L. 131/2003 **affida l'esecuzione** di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo adottati dal Consiglio dei ministri al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione.

La L. 131/2003 (art. 8, comma 3) prevede una **seconda procedura** per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (comuni, province e città metropolitane). In questi casi la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito).

Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell'ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l'esclusione dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l'altra opzione indicata dal comma 1, ossia

attraverso l'adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi.

Il comma 5 dell'articolo 8 evidenzia infine che i provvedimenti sostitutivi "devono essere proporzionati alle finalità perseguite"; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021 ha introdotto una **peculiare disciplina** dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o **interventi del PNRR**, risultino inadempienti e sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In considerazione del fatto che l'obbligo previsto al comma 3-bis è quello relativo alla presentazione di una relazione ricognitiva, si valuti di far riferimento, per quanto attiene all'attivazione del potere sostitutivo da parte dello Stato, al comma 3, nel cui ambito è disciplinata la definizione, da parte delle regioni, dei territori da destinare alla protezione della fauna selvatica.

Il **comma 3-*quater*** disciplina le **modalità** che le regioni possono adottare ai fini **del raggiungimento delle percentuali di territorio** destinate a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3, per garantire il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale.

Il testo è stato **oggetto di modifica al Senato**, che ha sostituito l'originario richiamo alla necessità di riportare le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica entro i limiti previsti al comma 3 con la formulazione meno imperativa che richiama la finalità del raggiungimento delle suddette percentuali.

In materia di gestione della fauna selvatica si ricorda che lo stesso articolo 19-*ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede l'istituzione di un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (si veda anche la scheda relativa all'art. 13). L'articolo 13 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, al fine di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2023/2187, ha previsto che le disposizioni del suddetto articolo dovessero applicarsi nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La normativa citata prevede, tra l'altro, la costituzione di Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione,

istituita ai sensi della Direttiva “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Essa prevede, inoltre, un regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V.

Viene previsto, infatti, che le sopra citate modalità di rientro siano disciplinate con **un accordo** da adottare, una volta acquisiti i dati della relazione di cui al comma 3-bis, in sede di **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’iniziativa della proposta spetta al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).

Si ricorda che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è disciplinato dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale articolo è stato da ultimo novellato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 144 del 2026. Sulla base di tale intervento normativo, il Comitato è costituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è composto da **diciassette membri**: un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; uno designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; uno delle province, designato dall'Unione delle province d'Italia; uno dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); tre delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative per numero di associati; due delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; uno delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; nonché un rappresentante ciascuno dell'Unione zoologica italiana, dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

I componenti sono nominati con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisite le relative designazioni. Il Comitato, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, è rinnovato ogni cinque anni e svolge compiti di organo tecnico consultivo per tutto quanto concerne l'applicazione della legge n. 157 del 1992. Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2026, il precedente Comitato – ricostituito con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 maggio 2023, sulla base dell'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 – ha cessato dalle proprie funzioni l'8 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Allo stato, non risulta essere stato adottato il decreto ministeriale con cui sono nominati i componenti del Comitato. Dato che l'organo nella sua precedente composizione ha cessato le proprie funzioni, alla data di pubblicazione del presente *dossier* il Comitato **non risulta** operativo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 155 del 2026, ha specificato che l'attività di ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF, disciplinata dal citato comma 453, non rappresenta una forma di delegificazione. La Corte ha chiarito che un eventuale sindacato sulle modalità di esercizio di tale potere regolamentare spetta all'ordinaria cognizione del giudice amministrativo.

La **lettera *d),*** originariamente prevista a fini di **coordinamento** con la disposizione introdotta alla lettera *b*), prevede la **soppressione**, al comma 4 dell'articolo 10, della specificazione secondo cui nei territori di protezione regolati dal comma 3 rientrano le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione della fauna selvatica di cui rispettivamente al comma 8, lettere a), b) e c).

La **lettera *e)*** è volta ad inserire una **specificazione** riguardo alle tipologie di territori agro-silvo-pastorali soggetti alla **programmazione venatoria**.

Il primo periodo del comma 6, infatti, stabilisce che nella parte di territorio agro-silvo-pastorale che non viene ricompreso nel territorio destinato – nella percentuale massima globale del 15 per cento – a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

La lettera e) prevede l'inserimento nello stesso comma di un ulteriore periodo che precisa che in tale territorio sono ricomprese, e sono dunque soggette alla programmazione venatoria, le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere.

Nel testo originario del disegno di legge veniva esplicitamente escluso dal territorio in cui è promossa la gestione programmata della caccia il demanio marittimo. Tale disposizione è stata invece **soppressa a seguito dell'esame da parte del Senato**.

La **lettera *f)***, coerentemente con il mutamento della titolarità delle funzioni in materia di programmazione venatoria, modifica il comma 7 dell'articolo 10, prevedendo che saranno **le regioni** e non più le province a predisporre, **ai fini della pianificazione generale** del territorio agro-silvo-pastorale:

- piani faunistico-venatori, articolandoli per comprensori omogenei che, come precisato a seguito di modifica **introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato**, possono anche corrispondere al territorio provinciale;
- piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica;
- piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

La **lettera *g)*** introduce, al comma 8, con le lettere h-*bis)* e h-*ter),* nuovi contenuti rispetto a quelli previsti nel testo vigente in relazione ai piani faunistico-venatori.
La lettera h-*bis)* prevede che sia **ricompresa** nei piani la specificazione dei parchi, delle riserve naturali, dei rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti.

La lettera h-*ter*) prevede l'inserimento di tutte le zone comunque **precluse** all'attività venatoria nonché, ai fini della sua **utilizzazione** faunistica e faunistico-venatoria, del **demanio forestale** dello Stato e delle regioni.

La **lettera *h)*** prevede una novella al comma 9 che non appare avere portata modificativa ma che introduce una variazione di carattere formale, trasformando una relativa verbale in una forma aggettivale.

La **lettera *i)*** sopprime il comma 10 del testo vigente. Viene pertanto **eliminata la previsione**, in linea con la modifica in materia di titolarità della funzione di pianificazione venatoria, secondo cui spetti alle regioni la sua attuazione tramite il coordinamento dei piani provinciali nonché attraverso poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle province nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge n. 157/1992. Lo stesso comma di cui si prevede la soppressione dispone che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisca la omogeneità e congruenza attraverso criteri fissati con un documento orientativo da sottoporre al MASAF e al MASE che gli stessi trasmettono alle regioni con osservazioni, come previsto al comma 11.

- ***La soppressione dell'INFS e il ruolo dell'ISPRA***

L'**Istituto nazionale per la fauna selvatica** (INFS) era disciplinato dall'art. 7 della legge n. 157 del 1992, e successivamente è stato **soppresso dall'art. 28**, comma 2 del D.L. 112/2008, che lo **ha incorporato nell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**.

L'ISPRA è stato dunque istituito dal sopra citato art. 28 del D.L. 112 del 2008 e ha accorpato in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). La medesima disposizione pone l'ISPRA sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

All'ISPRA sono state trasferite, conseguentemente, le funzioni attribuite dalla legge n. 157/1992 all'INFS tra cui rientrano: il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, l'elaborazione di progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, la collaborazione con gli organismi stranieri, ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione Europea aventi analoghi compiti e finalità, il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, l'elaborazione di pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

La legge 132/2016 ha istituito il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente" (SNPA) – composto da ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA).

Si ricorda, inoltre, che all'ISPRA sono affidate attività connesse alla tutela dell'ambiente tra cui: controlli, monitoraggi e valutazioni dello stato dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture; tutela della natura e della fauna omeoterma; ricerca, da intendersi quale promozione della ricerca di base e applicata, e coordinamento della ricerca di ordine scientifico e tecnologico, volte a supportare standard e direttive di rilevanza nazionale; consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e supporto tecnico sia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che si avvale dell'Ispra nell'esercizio delle sue attribuzioni) che ad altre amministrazioni statali; informazione e formazione. Vi è poi l'attività di coordinamento ed indirizzo del sistema nazionale di protezione ambientale e la ricerca scientifica. Va inoltre evidenziato che l'attività istituzionale dell'Ispra viene ad essere ulteriormente ampliata in relazione ai contenuti delle convenzioni triennali stipulate con il Ministero di riferimento.

La **lettera *l*), introdotta a seguito dell'esame al Senato**, modifica il comma 12 dell'articolo 10. Lo stesso, nel testo attualmente vigente, dispone che il piano faunistico-venatorio regionale determini i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende

faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. L'intervento normativo prevede che questo avvenga tenuto conto degli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale.

Si ricorda che il piano di sviluppo rurale rappresentava, nella programmazione PAC 2014-2020, lo strumento di attuazione a livello regionale della PAC. Nell'impianto PAC 2023-2027, il Piano strategico Nazionale Italiano (Italy Cap Strategic Plan) è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final). Il PSN è volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano in quanto sintetizza in un unico documento le risorse e gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla PAC per sostenere il reddito degli agricoltori, migliorare le condizioni di mercato di alcune produzioni agricole e favorire lo sviluppo rurale. Il Piano strategico Nazionale Italiano, frutto di uno sforzo congiunto, è stato elaborato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. Nella programmazione 2023-2027 il vecchio schema dei programmi di sviluppo rurale nazionale e regionali è stato in parte riorganizzato dentro il Piano Strategico nazionale della PAC, con elementi regionali chiamati spesso Complementi regionali per lo sviluppo rurale o CSR. Nei complementi regionali dello sviluppo rurale (CSR), ex programmi di sviluppo rurale regionali, la strategia nazionale viene rapportata ai fabbisogni del territorio regionale: ogni Regione definisce gli obiettivi, indica le misure da attuare, individua le aree territoriali che possono ottenere finanziamenti, stabilisce le modalità di erogazione degli aiuti.

La **lettera *m*)** modifica il comma 14 dell'articolo 10. Il testo vigente prevede che i proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva possano presentare opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni contro la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare per l'istituzione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*)). In tal caso la zona non può essere istituita. La modifica propone che, per impedirne la costituzione, l'opposizione debba essere presentata dai **proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio** interessato.

La **lettera *n*), introdotta a seguito dell'esame da parte del Senato**, sopprime il comma 17 dell'articolo 10. Lo stesso, nel testo vigente, prevede che, anche nel caso in cui i proprietari o i conduttori di fondi avanzino opposizione, ai sensi del già richiamato comma 14, nelle relative zone non vincolate, resti comunque precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le

regioni possono tuttavia destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AC 2984**
Art. 10 *(Piani faunistico-venatori)*	Art. 10 *(Piani faunistico-venatori)*
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.	*Identico*
2. Le regioni **e le province**, con le modalità **ai commi 7 e 10**, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.	2. Le regioni, con le modalità **al comma 7**, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.	3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni **ivi compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia**.
	3-*bis*. Al fine del graduale raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AC 2984**
	presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico scientifiche che hanno condotto alla sua perimetrazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.
	3-*ter*. Decorso il termine di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al predetto comma, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
	3-*quater*. Acquisiti i dati di cui al comma 3-bis, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare ai fini del

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AC 2984**
	raggiungimento delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale.
4. **Il** territorio di protezione di cui al comma 3 **comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione** il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.	4. **Nel** territorio di protezione di cui al comma 3, **vige** il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	*Identico*
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.	6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. **Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere.**
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di	7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, **le regioni** predispongono, articolandoli per comprensori omogenei **anche provinciali**, piani faunistico-venatori, **nonché** piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AC 2984**
fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.	selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento,	8. *Identico:* a) *identica*; b) *identica*; c) *identica*; d) *identica*; e) *identica*;

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AC 2984**
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;	
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);	f) *identica*;
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);	g) *identica*;
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.	h) *identica*. **h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;** **h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio forestale dello Stato e delle regioni.**
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato **che sia** preposto o incaricato della	9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato preposto o incaricato della gestione della singola zona.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AC 2984**
gestione della singola zona.	
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	*Soppresso*
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.	*Identico*
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale **tenuto conto degli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale**.
13. La deliberazione che determina il	*Identico*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AC 2984**
perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.	
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi **costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare**, la zona non può essere istituita.	14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi **che rappresentino la maggior parte del territorio interessato**, la zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.	*Identico*
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.	*Identico*
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.	*Soppresso*

Articolo 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

L'**articolo 7 elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità** tra quelle indicate dalla legge e di indicarla sul tesserino venatorio. **Esclude**, inoltre, dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo ai fini di impresa agricola di fauna selvatica naturale o di allevamento nell'ambito delle attività di **addestramento, allenamento e gare di cani**.

Nel dettaglio, l'**articolo 7** si compone di un unico comma che introduce, con tre lettere, modifiche all'articolo 12 della legge n. 157/1992.

La **lettera a)** novella il comma 5. Nel testo vigente si prevede che, eccezion fatta per quello praticato con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio debba essere praticato esclusivamente in una sola delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. Essa ricomprende, pertanto, in via residuale, le forme di caccia diverse dall'appostamento fisso svolte al di fuori della zona Alpi.

Con la modifica introdotta nel disegno di legge **si elimina la previsione che l'esercizio venatorio debba essere praticato esclusivamente in una delle suddette modalità**, senza che il cacciatore debba esercitare e formalizzare preliminarmente alcuna scelta.

Secondo la relazione illustrativa la modifica si deve iscrivere nel quadro della progressiva riduzione, pari a circa il 12 per cento negli ultimi cinque anni, del numero dei cacciatori, come riportato nel rapporto informativo sull'attività di vigilanza venatoria trasmesso dal MASAF al Parlamento. Quest'ultimo registra la presenza di 300.000 amatori alla data del 23 dicembre 2024.

Considerato che, alla luce della modifica introdotta, si elimina l'obbligo di praticare attività venatoria in un'unica modalità, si rileva che – sotto il profilo della chiarezza della formulazione del testo – il mantenimento, all'interno del comma, della deroga concernente l'esercizio venatorio con

l’arco o con il falco – che nella disposizione vigente è escluso da qualsiasi limitazione – potrebbe produrre l’effetto di costituire l’unica eccezione, dal punto di vista letterale, rispetto alla nuova disciplina prevista dal testo in esame. *Si valuti, pertanto, l’effettiva opportunità del mantenimento, nel testo del novellato comma 5, dell’eccezione prevista per l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco.*

La **lettera b)** modifica il comma 7 prevedendo che il prelievo di alcuni tipi di fauna ai fini di impresa agricola nell’ambito delle **attività di addestramento, allenamento e gare di cani**, di cui all’articolo 10, comma 8, lettera e), **non rientri nell’ambito del prelievo venatorio**. La suddetta fauna può essere:

- fauna selvatica naturale;
- fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

Si ricorda che tale esclusione dall’ambito della disciplina del prelievo venatorio si aggiunge a quella già prevista per il tipo di prelievo, ai fini di impresa agricola, di cui all’articolo 10, comma 8, lettera d) relativa ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Si ricorda, peraltro, che l’articolo 1, comma 788, della legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025) ha apportato alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie consentendo, in particolare, l'istituzione di queste ultime in forma di impresa e assoggettando le stesse a tassa di concessione regionale.

La **lettera c)** interviene sul comma 12, in conseguenza delle modifiche apportate con la lettera a). Essa prevede, infatti, che sul tesserino, necessario ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, rilasciato dalla regione di residenza, non venga più riportata la forma di caccia da esercitarsi esclusivamente.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall’art. 7 dell’AC 2984**
Art. 12 *(Esercizio dell'attività venatoria)*	Art. 12 *(Esercizio dell'attività venatoria)*
1. L'attività venatoria si svolge per una	1. *Identico*.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'AC 2984**
concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.	
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.	2. *Identico*.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.	3. *Identico*.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.	4. *Identico*.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.	5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato **nelle** seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.	6. *Identico*.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).	7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, **lettere** d) **ed e)**.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'AC 2984**
(…)	
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale**, nonché le forme di cui al comma 5** e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.	12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Articolo 8
(Modifiche all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

L'**articolo 8**, **come modificato dal Senato**, incide sull'art. 13 della legge n. 157 del 1992, **autorizzando** per il **prelievo di selezione agli ungulati, esclusi stambecchi e camosci,** l'uso di **strumenti ottici e optoelettronici**, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento. La stessa disposizione specifica la validità nazionale dell'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da una regione.

L'**articolo 8,** intervenendo sull'art. 13 della L. n. 157 del 1992, **amplia** la tipologia di **strumenti** utilizzabili per il **prelievo di selezione degli ungulati**. A seguito dell'esame da parte del Senato è stato ridefinito il novero delle specie interessate, escludendo quelle indicate dall'Allegato V della direttiva 92/43/CEE Habitat.

Gli ungulati ricompresi nell'Allegato V e per i quali non vengono dunque consentite le nuove modalità di prelievo sono: *Capra ibex* (stambecco alpino); *Capra pyrenaica* (stambecco iberico); *Rupicapra rupicapra* (camoscio). L'*Ovis ammon musimon* (muflone), pur rientrando, per Corsica e Sardegna, nell'Allegato IV, relativo alle specie animali e vegetali di interesse unionale che richiedono una protezione rigorosa, risulta escluso dal perimetro della citata modifica introdotta dal Senato.

Per quanto riguarda il prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna era già ammesso dal comma 2-ter dello stesso articolo 13.

Si ricorda, più in generale, che gli ungulati selvatici italiani sono: cinghiale, cervo, daino, capriolo, camoscio alpino, camoscio appenninico, stambecco e muflone. Per maggiori informazioni si veda la Banca dati degli ungulati o le più recenti Linee guida per la gestione degli Ungulati predisposte da ISPRA.

La disposizione introduce un nuovo comma 6-*bis*, stabilendo che per tale attività venatoria **è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronic**i, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185/1990.

I chiarimenti richiesti dalla Commissione europea

La richiamata lettera del 18 dicembre 2025 della **Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea** (si veda il capitolo finale del presente dossier) ha richiesto chiarimenti al Governo italiano in ordine alla possibile difformità tra quanto previsto dall'articolo 8, nella sua

formulazione originaria, e l'articolo 15 della già citata Direttiva 92/43/CEE Habitat, relativamente alla possibilità di utilizzare strumenti ottici e optoelettronici per il prelievo del *Rupicapra rupicapra* (camoscio). Quest'ultimo dispone infatti, per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie elencate nell'allegato V, lettera a), oppure quando, tramite una deroga prevista dall'articolo 16, si consente eccezionalmente il prelievo, la cattura o l'uccisione di specie dell'allegato IV, lettera a), che gli Stati membri vietino tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie. In particolare va vietato l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a), che identifica come "mezzi non selettivi" i dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche.

Come sopra rilevato, nel corso dell'esame al Senato il testo è stato modificato nel senso di **escludere la possibilità di utilizzare strumenti ottici e optoelettronici per il prelievo di selezione** delle specie ricomprese nell'Allegato V della direttiva 92/43/CEE Habitat.

Durante l'esame da parte del Senato è stato inserito il nuovo comma 6-*ter*, il quale stabilisce che l'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'Amministrazione Regionale ha validità su tutto il territorio nazionale. Come richiesto dalla 5a Commissione del Senato in sede di parere, lo stesso è stato inoltre integrato con la specificazione che tale previsione **mantiene comunque ferme le competenze regionali** in materia e **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

L'art. 2 della legge n. 185 del 1990 definisce "materiali di armamento" quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. La stessa disposizione specifica che i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

- ***Strumenti autorizzati per l'esercizio dell'attività venatoria***

Si ricorda che l'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 individua in modo puntuale i **mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria** (commi 1 e 2) specificando le caratteristiche dei singoli strumenti e vietando tutte le armi e tutti i mezzi non esplicitamente autorizzati dallo stesso articolo (comma 5).
In particolare, la caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale (comma 1).
È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco (comma 2).
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dai cacciatori e non lasciati sul luogo di caccia (comma 3) e il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato a portare anche gli utensili da punta e da taglio per le esigenze venatorie (comma 6).

Con riferimento alla **caccia al cinghiale** si ricorda che l'art. 6, comma 2-*bis*, del D.L. n. 63/2024, al fine di contenere la **diffusione della peste suina**, consente sino al 31 dicembre 2028 la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi come ottiche di mira anche a *imaging* termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere (previsti al punto 2.3), lettera b), del decreto del MASE 13 giugno 2023), nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'AC 2984**
Art. 13 *(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)*	Art. 13 *(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)*
(…)	
2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.	2-ter. *Identico*.
(…)	
	6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati, ad eccezione delle specie indicate dall'Allegato V direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
	6-ter. L'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'Amministrazione Regionale ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze regionali in materia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 9
(Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)

L'**articolo 9, modificato al Senato,** reca novella all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di **ambiti territoriali di caccia.**

L'**articolo 9, modificato al Senato,** interviene sull'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di **ambiti territoriali di caccia.**

Più precisamente, con la modifica contenuta nel **comma 1, lettera *a)***, si consente alle Regioni di ripartire il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (**ATC**) aventi dimensioni non solamente sub- provinciali, come previsto dal testo vigente ma anche provinciali.

Sempre al primo comma è aggiunto, infine, un nuovo periodo che prevede che i comprensori alpini e le Riserve Alpine di Caccia, ove presenti, sono costituite da ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali.

Si ricorda che al comma 2 del testo vigente della disposizione, oggetto di modifica, è consentito alle Regioni tra loro confinanti, per comprovate esigenze, di individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

Con la modifica contenuta nel **comma 1, lettera *b***) si aggiunge, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-***bis* che prevede che la Regione Sardegna, in virtù delle caratteristiche del relativo territorio insulare e la non omogenea distribuzione delle zone di caccia, può costituire **un ambito territoriale di caccia unico**, comprendente tutte le province, e delimitato dai propri confini costieri.

Con la modifica contenuta nel **comma 1, lettera *c)***, si interviene sul comma 7 aggiungendo, in fine, un nuovo periodo che **proroga** fino all'approvazione o alla revisione del Piano Faunistico Venatorio e del regolamento di attuazione, la validità e l'efficacia degli atti pianificatori precedenti.

In proposito, il vigente comma 7 del più volte citato articolo 14 detta termini stringenti per l'adozione da parte delle Regioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti

territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

Con la modifica contenuta nel **comma 1, lettera d) dell'articolo in commento,** si interviene sul comma 10 del predetto articolo 14, aggiungendo, un nuovo periodo in virtù del quale si interviene sulla composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, prevedendo che questi siano composti da un numero di membri non superiore a venti unità e siano integrati da un rappresentante **dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI),** che partecipa a titolo gratuito. Quest'ultimo è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con la modifica contenuta nel **comma 1 lett. e)** si interviene, sostituendolo integralmente, sul comma 11. In virtù della nuova previsione si stabiliscono, negli ambiti territoriali di caccia, le competenze dell'organismo di gestione. Quest'ultimo, nel dettaglio, avrà il compito di:

a) promuovere e organizzare l'attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) promuovere azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie;

c) programmare interventi finalizzati al miglioramento degli habitat;

d) attribuire incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

2) le coltivazioni finalizzate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli;

3) il ripristino di zone umide e di fossati;

4) la differenziazione delle colture;

5) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;

6) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

7) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà e della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

Con la modifica contenuta nel **comma 1, lettera f)** si inserisce, dopo il comma 17, il nuovo comma **17-*bis*** che prevede che la perimetrazione delle aree di ripopolamento e cattura, è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

- ***La natura giuridica degli ambiti territoriali di caccia***

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 25/7/2001, n. 299, ha avuto modo di porre in rilievo che la L. n. 157 del 1992 tende ad inserire l'esercizio dell'attività venatoria in un regime di programmazione incentrato sull'elaborazione di **piani faunistico venatori** e volto ad attuare un bilanciamento di interessi nell'ambito del quale le esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di protezione della fauna selvatica ed a quelle produttive degli agricoltori.

In funzione del contemperamento di tali esigenze, è prevista l'istituzione degli **Ambiti territoriali di caccia**, ripartizioni del territorio provinciale rette da organi attraverso i quali si realizza la partecipazione della comunità, insediata in quel territorio, al monitoraggio delle risorse faunistiche ed ambientali ed all'attuazione del regime di caccia programmata (Corte Cost., 12/1/2000, n. 4).

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di porre in rilievo gli **Ambiti territoriali caccia provinciali (ATC)** costituiscono una **struttura associativa senza scopo di lucro** che svolge compiti di natura pubblicistica trascendenti la dimensione puramente private, in quanto attuativi della normativa unionale in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, disciplinati direttamente dalle Leggi Regionali e connessi in particolare all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica nel territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio (Cass., Sez. Un., 28/12/2017, n. 31114).

Gli **ATC** sono disciplinati direttamente dalla legge per gli aspetti sostanziali che concernono la stessa composizione dei loro comitati direttivi, e godono di forme di finanziamento non collegate al mercato, con assoggettamento ai poteri di controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali (Cass., 27/9/2012, n. 16467).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 9 dell' AC 2984**
Art. 14 *(Gestione programmata della caccia)*	Art. 14 *(Gestione programmata della caccia)*
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti	1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 9 dell' AC 2984**
territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.	territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali **o provinciali**, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. **I comprensori alpini e le Riserve Alpine di Caccia, ove presenti, sono costituite da ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali.**
(…)	***2. bis*** **La Regione Sardegna, attese le caratteristiche del relativo territorio insulare e la non omogenea distribuzione delle zone di caccia, può costituire un ambito territoriale di caccia unico, comprendente tutte le province, e delimitato dai propri confini costieri.**
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme rela- tive alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con	7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme rela- tive alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. **Fino**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 9 dell' AC 2984**
periodicità quinquennale.	**all'approvazione o alla revisione del Piano Faunistico Venatorio e del regolamento di attuazione restano validi ed efficaci gli atti pianificatori precedenti.**
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.	10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. **Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 9 dell' AC 2984**
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza **le** attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma **gli** interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:	**11. Negli ambiti territoriali di caccia, l'organismo di gestione:** **a) promuove e organizza attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;** **b) promuove azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie;** **c) programma interventi finalizzati al miglioramento degli habitat;** **d) attribuisce incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:** **1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;** **2) le coltivazioni finalizzate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli;** **3) il ripristino di zone umide e di fossati;** **4) la differenziazione delle colture;** **5) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;** **6) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;** **7) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà e della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 9 dell' AC 2984**
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli **ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988**; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;	
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;	
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.	17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza. **17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 9 dell' AC 2984**
	cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

L'**articolo 10** apporta modifiche all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 in materia di **regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie**.

L'**articolo 10** prevede che le regioni possano istituire aziende faunistico-venatorie **in forma di impresa**, anziché solo senza fini di lucro.

La **relazione illustrativa** annessa al disegno di legge originario (A.S. 1552) riferisce che la modifica è finalizzata all'ampliamento delle condizioni per l'accesso e per l'esercizio di un'attività suscettibile di generare opportunità economiche, anche in aree interne e periferiche.

La **lettera *a)*** della disposizione in esame, pertanto, prevede di eliminare le parole "**senza fini di lucro**", di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)* della legge n. 157/1992.

La lettera *a)* dell'art. 16, comma 1, in oggetto prevede che nelle suddette aziende faunistico-venatorie, la caccia sia consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

Con la **novella in esame**, sono fatte salve le deroghe previste dal **piano gestionale della concessione,** sentito l'**ISPRA**.

Il **Piano gestionale della concessione** è lo strumento che stabilisce le misure di conservazione, le deroghe gestionali e i limiti di prelievo per specifiche aree protette o per la gestione faunistica. A livello nazionale, esso è redatto con il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA, su mandato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (ISPRA) è il principale ente pubblico di ricerca italiano che si occupa di studiare, monitorare e tutelare l'ambiente.

Relativamente al Piano gestionale della concessione, l'ISPRA elabora piani per le specie in cattivo stato di conservazione e per quelle esotiche invasive, oltre a valutare i piani naturalistici locali e regionali.

I medesimi fini imprenditoriali hanno condotto alla novella dell'articolo 16, comma 1, lettera *b)*. Tale disposizione prevede che il periodo venatorio possa essere esteso, previa valutazione di incidenza ambientale favorevole

e, **secondo una modifica apportata dal Senato**, nel rispetto del successivo articolo 18, comma 1-*bis* della medesima legge n. 157. Quest'ultimo vieta l'esercizio venatorio, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

La **valutazione di incidenza ambientale** (**VIncA**) è disciplinata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e ha la finalità di valutare gli effetti che un piano, un programma, un progetto, un intervento o un'attività possano generare sui siti della rete Natura 2000.

La **rete Natura 2000** è il principale strumento per la conservazione della biodiversità, a livello europeo. È una rete ecologica diffusa in tutti gli Stati membri e istituita per proteggere *habitat* naturali e specie di flora e fauna minacciati.

L'espletamento della VIncA avviene per fasi progressive, al termine delle quali l'Autorità competente manifesta o meno il proprio accordo alla realizzazione della proposta, avendo valutato che essa non pregiudicherà l'integrità dei siti interessati.

La **lettera *b)*** dell'articolo in oggetto introduce, dopo il comma 1, i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Secondo il **comma 1-*bis***, le regioni, su istanza degli interessati, possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie.

Il **comma 1-*ter***, invece, stabilisce che le concessioni amministrative alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie abbiano durata pari a dieci anni e siano rinnovabili, tenendo conto dei cicli biologici e dei tempi di ammortamento degli investimenti.

Infine, la **lettera *c)*** dispone la **soppressione** delle parole 'con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5' del comma 4.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 788, della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199/2025) ha apportato modifiche all'**articolo 16 della legge n. 157/1992**.

La disposizione prevede l'inserimento delle lettere *a-bis)* e *a-ter)* dopo la lettera *a)*, comma 1.

La lettera *a-bis)* autorizza l'istituzione di **aziende faunistico-venatorie** che siano organizzate **in forma di impresa**, individuale o collettiva e siano **soggette a tassa di concessione regionale**.

In tali aziende, la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio, secondo i piani di abbattimento.

La lettera *a-ter)* autorizza, invece, la **conversione** delle aziende faunistico-venatorie in aziende con finalità prevalentemente naturalistiche e faunistiche (di cui alla lettera *a*) o in aziende faunistico-venatorie (di cui alla lettera *a-bis*).

I chiarimenti richiesti dalla Commissione europea

La richiamata lettera del 18 dicembre 2025 della **Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea** (si veda il capitolo finale del presente dossier) ha richiesto chiarimenti al Governo italiano in ordine alla compatibilità con la normativa dell'UE dell'articolo 10 e, in particolare, alle modifiche sopra descritte inerenti il comma 1, lett. b) in merito alla possibilità di **estendere**, nelle aziende agrituristico--venatorie, **il prelievo venatorio** oltre la fine della stagione di caccia, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole.

La DG ENV richiama il contenuto dell'articolo 12 della già citata Direttiva Habitat 92/43/CEE e dell'articolo 5 della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. La prima previsione normativa impone agli Stati membri di adottare "le misure necessarie per istituire un sistema di rigorosa protezione delle specie animali elencate nell'allegato IV, lettera a), nel loro areale naturale, vietando: (a) tutte le forme di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie in natura; (b) il disturbo deliberato di tali specie, in particolare durante il periodo di riproduzione, allevamento, ibernazione e migrazione; […]". mentre la seconda prevede che gli Stati membri adottano "*le misure necessarie per istituire un regime generale di protezione per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, vietando in particolare: alla lettera (a) l'uccisione o la cattura deliberata con qualsiasi metodo; e alla lettera (d) il disturbo deliberato di uccelli in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva*;". Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 4, della medesima Direttiva Uccelli stabilisce che gli Stati membri devono garantire in particolare che le specie cacciabili non siano oggetto di attività venatoria durante il periodo di riproduzione o durante le varie fasi della riproduzione; nel caso delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione o il ritorno verso le aree di nidificazione.

Secondo la DG ENV, nonostante le novelle all'art. 10 si riferiscono alla fauna selvatica di allevamento immessa nelle aziende agri-turistico-venatorie (che non rileva ai fini delle direttive Habitat e Uccelli), non è chiaro come si possa operare la distinzione, all'interno dei territori delle aziende considerate, tra i capi provenienti da allevamento da quelli selvatici. Le nuove disposizioni non garantirebbero quindi la tutela, prevista dalle direttive durante il periodo di riproduzione, allevamento, ibernazione o migrazione, nelle aree occupate da tali aziende.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'AC 2984**
Art. 16 *(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)*	Art. 16 *(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)*
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:	1. *Identico.*
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, **senza fini di lucro,** soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;	a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto**; sentito l'ISPRA, sono fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione**;
a-*bis*) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando,	a-*bis*) *Identico;*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'AC 2984**
ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;	
a-*ter*) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis);	a-*ter*) *Identico;*
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.	b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento **con eventuale estensione del periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1-*bis***.
	1-*bis*. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie nel tipo di cui al comma 1, lettera b).
	1-*ter*. Le concessioni regionali di cui al comma 1 hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;	2. *Identico.*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'AC 2984**
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.	
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.	3. *Identico.*
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge **con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5**.	4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente.

Articolo 11
(Modifiche all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

L'**articolo 11, modificato durante l'esame al Senato**, interviene sull'**articolo 18** della legge n. 157 del 1992 in materia di **specie cacciabili**, **calendario venatorio**, **elenchi delle specie cacciabili** ed **esercizio venatorio da appostamento**.

Nel dettaglio la disposizione in commento interviene, modificandola, sulla disciplina vigente delineata dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 incidendo sui commi **1**, **2, 3, 5** e **6**. In particolare:

- la lettera *a)* apporta modifiche al comma 1, lettera b) in materia di specie cacciabili;
- la **lettera *b)*** nn. 1, 2 e 3 reca modifiche al **comma 2** in materia di **calendario venatorio**;
- la **lettera *c)*** inserisce il **comma 5-*bis*** prevedendo che il **recupero di animale** omeotermo abbattuto o gravemente ferito non costituisce attività venatoria e può essere effettuato durante il cosiddetto silenzio venatorio;
- la lettera *d)* modifica il comma 3 espungendo il riferimento ai pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) nelle ipotesi di variazioni degli elenchi delle specie cacciabili;
- la lettera *e)* interviene sul comma 6 con riferimento ai casi di esercizio venatorio da appostamento.

La **prima modifica** incide sul comma 1, lettera b) dell'art. 18. In particolare si inseriscono l'**oca selvatica** (*Anser anser*) ed il **piccione di città** (*Columba livia forma domestica*) tra le specie cacciabili nei periodi di attività venatoria compresi dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

Si ricorda che il comma 1 dell'art. 18 stabilisce che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge n. 157 del 1992 per ciascuna intera annata venatoria. La stessa disposizione individua – nelle lettere a), b), c) e d) – ai fini dell'esercizio venatorio, le singole specie cacciabili di animali precisando i periodi nei quali ne è consentito l'abbattimento.

Si fa presente che la lettera d) è stata modificata dall'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 che ha esteso il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale.

Si veda in proposito il tema web in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica.

Si rappresenta che nel corso dell'esame al Senato era stato inserito anche il riferimento tra le specie cacciabili allo stambecco, poi venuto meno.

La **seconda modifica (lett. b, n. 1) interviene sul primo periodo del comma 2** dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 ed è volta a prevedere che le **Regioni**, **nell'articolazione dei calendari venatori**, possano discostarsi dalle indicazioni fornite dai pareri espressi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) a condizione che adducano una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da **fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea**.

Si osserva, in proposito, che il riferimento generico a fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea rende, allo stato, complessa l'individuazione delle fonti alle quali si intenda fare rinvio.

Le **ulteriori modifiche della lettera b) (nn. 2 e 3)** incidono sul **sesto periodo** dello stesso **comma 2** dell'art. 18, prevedendo che le Regioni possano, limitatamente ad alcune specie di fauna selvatica, **posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio**. Tale misura è adottata previa acquisizione del **parere** obbligatorio dell'ISPRA (già previsto dal testo vigente) ed anche del **Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale** (**CTFVN**)**, sopprimendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di uniformarsi al parere dell'ISPRA**.

Secondo la Relazione illustrativa tali modifiche sono motivate dai cambiamenti climatici degli ultimi anni che incidono sempre di più sulle dinamiche ambientali e dell'ecosistema.

Il **comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992** reca disposizioni in materia di **calendario regionale venatorio** ed è stato oggetto di recenti **modifiche** normative da parte **dell'art. 1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025**. Esse sono state volte a precisare, in particolare, che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche **l'orario giornaliero dell'attività venatoria.** Precedenti interventi normativi sono stati operati dall'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023 che ha disposto alcune integrazioni al comma 2 (ed anche al comma 4) del suddetto articolo 18. A seguito delle novelle apportate **il testo vigente del comma 2** prevede che le regioni, entro il 15 giugno di ogni anno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria allo scopo di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo (nonché l'orario giornaliero dell'attività venatoria); ciò

previa acquisizione dei pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta (decorsi i quali gli stessi pareri si intendono acquisiti). È previsto che le regioni possono discostarsi dai menzionati pareri fornendo adeguata motivazione. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. (Per un approfondimento sulle modifiche normative che hanno interessato l'art. 2 della legge n. 157 del 1992 si veda la scheda di commento dell'art. 1, comma 551, della legge di bilancio 2025. Per il contenuto degli altri commi dell'art. 18 si veda quanto sotto riportato e la scheda infra).

Nel **corso dell'esame in Senato** è stata inserita **la lettera *c)*** che introduce il **comma 5-*bis*** nel suddetto art. 18 della legge n. 157 del 1992.

Tale disposizione considera il **recupero di animale omeotermo** abbattuto o gravemente ferito come ipotesi **non rientrante nell'attività venatoria**: si considera infatti che l'attività di mero recupero di fauna omeoterma che è stata abbattuta o gravemente ferita nell'esercizio dell'attività venatoria, effettuato anche con cani da traccia abilitati, può essere svolta anche nei periodi di cosiddetto "silenzio venatorio".

Il suddetto recupero deve avvenire a seguito di **preventiva comunicazione** all'autorità competente. La stessa disposizione specifica poi che nelle ipotesi di animali gravemente feriti, dietro preventiva autorizzazione riferita al caso concreto e rilasciata da parte dell'autorità competente, è consentito l'abbattimento anche con i mezzi indicati all'articolo 13 della stessa legge n. 157 del 1992.

Con riferimento al "silenzio venatorio" si ricorda che l'art. 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e che l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso nei giorni di martedì e venerdì.

Si osserva che la disposizione sopra riportata non individua le autorità competenti alle quali deve essere presentata la comunicazione richiesta nei casi di recupero di fauna omeoterma ferita, né l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento ai sensi dell'ultimo periodo.

La novella apportata dalla **lettera d)** incide, infine, sul **comma 3** dell'art. 18 in materia di **elenchi delle specie cacciabili**: tale modifica consiste nella soppressione del riferimento ai **pareri dell'ISPRA** e del **Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)** nelle ipotesi di **variazioni** degli elenchi di specie cacciabili**.**

Il **comma 3 dell'art. 18,** modificato dall'art. 1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025, stabilisce che i **nuovi elenchi delle specie cacciabili** di cui al comma 1 dell'art. 18 sono recepiti – entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione unionale o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), d'intesa con il Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica). Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive unionali e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

Con riferimento al **Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)** si ricorda che l'**art**. **8** della citata legge n. 157 del 1992, nell'enumerare i componenti del predetto Comitato, prevede che esso è **un organo tecnico consultivo** istituito presso il MASAF presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si fa presente, in proposito, che con D.M. n. 0263986 del 22 maggio 2023 il sopra ricordato Comitato è stato ricostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 453, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 174 del 2026, ha integralmente sostituito l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, ridefinendo la composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il successivo comma 9 ha disposto la cessazione dalle funzioni del Comitato precedentemente operante.

Il decreto ministeriale di nomina dei componenti del Comitato, previsto dalla nuova disciplina, non risulta, allo stato, adottato.

Si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, riguardanti la ricostituzione e la composizione del CTFVN; per approfondimenti sul punto si veda la scheda di lettura riferita all'**articolo 6**.

Infine, la novella della **lettera e)** – incidendo sul **comma 6** dell'art. 18 della legge 157 del 1992 in materia di **esercizio venatorio da**

appostamento della fauna selvatica migratoria – è volta ad inserire il parere degli **istituti regionali** – in alternativa a quello dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (istituto soppresso nel 2008 e le cui funzioni sono state assorbite dall'ISPRA. Si veda, in proposito, la scheda di lettura dell'articolo 6 del presente dossier) – nella regolamentazione di tale tipologia di esercizio venatorio da parte delle Regioni.

Secondo l'intento dei proponenti il disegno di legge in esame, il coinvolgimento degli istituti regionali appare necessario affinché la valutazione tecnica sia effettuata a livello di governo più prossimo al territorio sul quale ricade la scelta.

Il **comma 6** dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 stabilisce che le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (le cui funzioni ora sono esercitate da ISPRA) ed in deroga al **comma 5** del medesimo articolo (secondo cui il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso), possono regolamentare diversamente **l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria** nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre (fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì).

- ***Articolo 18 della Legge 157 del 1992***

L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce le disposizioni relative alle **specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria in Italia**.

Questo articolo, come sopra anticipato, è stato oggetto di **diversi interventi normativi**, l'ultimo dei quali ai sensi **dell'art. 1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025** (L. n. 207/2024).

In sintesi, l'**articolo 18** definisce:

- **Specie cacciabili e periodi di caccia**: Individua le specie di fauna selvatica che possono essere oggetto di prelievo venatorio e stabilisce i periodi dell'anno in cui tale attività è consentita;
- **Regolamentazione regionale**: Consente alle regioni di modificare i periodi di caccia per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali locali, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
- **Calendario venatorio regionale**: Le regioni devono pubblicare entro il 15 giugno il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, indicando per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi consentito e rispettando le disposizioni nazionali.

Il **comma 1** attualmente vigente dell'art. 18 indica le **tipologie di esemplari di fauna selvatica** che possono essere abbattute ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria individuandole per specie di appartenenza. Sono, altresì, elencati i **periodi** in cui è consentito l'abbattimento delle specie animali elencate.

Il suddetto comma 1 è stato modificato dal sopra citato **art. 1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025** con l'inserimento di un primo periodo nel quale si specifica che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria. Sullo stesso comma 1, di recente, l'art. 10, comma 1-*bis*, del D.L. n. 63 del 2024 è intervenuto, sostituendone la lettera *d)* e prevedendo così l'estensione – dal 1° ottobre al 31 gennaio – del periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus scrofa*).

Per il **comma 2** inerente il **calendario venatorio** ed il **comma 3** relativo alle **specie cacciabili** si legga quanto sopra riferito.

Il **comma 4** in materia di **impugnazione del calendario venatorio** - anch'esso **modificato dall'art. 1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025 -** è stato sostituito prevedendosi che, nei casi di impugnazione del calendario venatorio, il termine di impugnazione dello stesso è fissato in 30 giorni (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione), mentre precedentemente erano 60 giorni. È stato previsto, altresì, che le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Sono stati, altresì, modificati gli effetti del provvedimento cautelare, in quanto si è stabilito che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), l'attività venatoria è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.

Con riferimento al comma 4 della disposizione in commento si ricorda che l'art. **11-*bis*** del succitato D.L. n. 104 del 2023 aveva già operato la sostituzione del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che prevede, in **caso di impugnazione del calendario venatorio**, qualora sia proposta la domanda cautelare, l'applicazione dell'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Il **comma 5** definisce il **numero delle giornate di caccia**, il comma 6 sopra esaminato riguarda l'esercizio venatorio da appostamento. Il comma 7 disciplina l'**orario** in cui è consentita la caccia, il comma 8 la caccia alla beccaccia e al beccaccino.

Per il **comma 6** si veda quanto sopra riferito.

I chiarimenti richiesti dalla Commissione europea

La richiamata lettera del 18 dicembre 2025 della **Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea** (si veda il capitolo finale del presente dossier) ha chiesto chiarimenti al Governo italiano in ordine alla compatibilità con la normativa dell'UE del provvedimento, con particolare riguardo alla misura dell'estensione del calendario venatorio oltre i primi dieci giorni di febbraio e al "*peso del parere ISPRA, che da*

vincolante diventerebbe consultivo, al pari del Comitato Tecnico Nazionale per la fauna selvatica e l'attività venatoria".

La lettera sottolinea che l'estensione della caccia oltre i primi dieci giorni di febbraio consentirebbe alle regioni italiane di autorizzare attività venatoria anche oltre i periodi stabiliti a livello scientifico (nel Documento chiave sulla caccia degli uccelli – *Key Concept Document*) e talvolta ben oltre l'inizio della riproduzione, risultando quindi non conforme alla Direttiva Uccelli. La Commissione nota inoltre che eliminare la natura vincolante del parere dell'ISPRA significa potenzialmente permettere deroghe per la caccia anche in contrasto con i pareri scientifici, nonché limitare lo scopo del controllo giurisdizionale di compatibilità con la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli dei calendari venatori regionali, in quanto i giudici nazionali sarebbero privati di un parametro di riferimento scientifico vincolante.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AC 2984**
Art. 18 *(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)*	
1. L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre	1. L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AC 2984**
sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);	sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);	b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); **oca selvatica (Anser anser);"** germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); **piccione di città (Columba livia forma domestica)**; frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia);	c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AC 2984**
coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus);	mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus);
1-*bis*. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.	*Identico*
2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico	2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AC 2984**
faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, **non oltre la prima decade di febbraio**, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), **al quale devono uniformarsi**. **Tale parere deve essere reso**, sentiti	faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione **assumendo le fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea**. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), **e dal Comitato faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)**.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AC 2984**
gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.	**Tali pareri devono essere resi**, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, **sentiti I'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale**, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.	3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del	*Identico*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AC 2984**
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.	
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.	*Identico*
	5-*bis*. Non è sottoposta al silenzio venatorio l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeoterma che è stata abbattuta o gravemente ferita nell'esercizio dell'attività venatoria, previa pronta comunicazione all'autorità competente. In caso di fauna gravemente ferita, previa autorizzazione nominale e specifica per ciascun caso da parte dell'autorità competente, è consentito l'abbattimento anche con i mezzi di cui all'articolo 13.»

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AC 2984**
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.	6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica **o gli istituti regionali ove istituiti** e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.	*Identico*
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.	*Identico*

Articolo 12
(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica)

L'**articolo 12** modifica l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di **controllo della fauna selvatica.**

Più precisamente, con lo scopo di contenere la fauna selvatica in eccesso, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, nonché per prevenire la diffusione di malattie e zoonosi (come la Peste suina africana), al **comma 1, lettera *a)*** si prevede che le modalità operative dell'attività di controllo della fauna selvatica possano essere definite con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2, su cui interviene la modifica in parola, dispone che le regioni e le province autonome pongano in essere azioni volte al controllo della fauna selvatica. Tale attività di controllo è attuata anche nelle zone sottoposte a divieto di caccia – come le aree protette e le aree urbane – e nei giorni di silenzio venatorio, nonché in quelli di divieto. Essa è volta a garantire, in sintesi, la tutela ambientale, della salute, degli animali e delle produzioni, del patrimonio storico-artistico, per motivazioni legate alla sicurezza e all'incolumità pubblica. Se i metodi impiegati risultano inefficaci le regioni e le province autonomo possono autorizzare piani di controllo numerico tramite abbattimento o cattura che non rientrano nell'attività venatoria. Su tale previsione interviene la disposizione in commento disciplinandone le modalità attuative, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Al **comma 1, lettera *b),*** in linea con l'assetto ordinamentale vigente, si includono le Città metropolitane nel novero degli enti territoriali che concorrono all'attuazione dei piani di controllo numerico della fauna selvatica oltre ai corpi e servizi di polizia regionale o provinciale, ai Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, **come previsto da un apposito emendamento approvato nel corso dei lavori parlamentari**.

Al **comma 1, lettera *c)***, è integrato il catalogo dei soggetti di cui le autorità deputate al coordinamento dei suddetti piani possano avvalersi, includendovi altresì le **guardie private** riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché muniti di licenza di caccia e abbiano frequentato specifici corsi di formazione.

Si ricorda che il comma 3 prevede che i piani di controllo numerico previsti al comma 2 siano attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei

comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Inoltre, le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi, a legislazione vigente:

- dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;
- delle guardie venatorie;
- degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

La modifica proposta prevede inoltre che anche le guardie venatorie debbano risultare munite di licenza di caccia e aver frequentato specifici corsi di formazione.

- ***La disciplina delle guardie private***

La normativa di riferimento in materia di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate (GPG) è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e nel relativo Regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e seguenti).

Le guardie private (definite anche "particolari" in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o "giurate" poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati (art. 133) o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia. In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari.

Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. In base all'art. 134 del T.U.L.P.S., senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. L'art. 136 del T.U.L.P.S. prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore. Si segnala, altresì, che l'art. 257 del R.D. n. 635/1940, di approvazione

del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che i corrispettivi richiesti dalle imprese per i servizi resi nel settore della vigilanza privata siano approvati dal Prefetto competente per territorio con provvedimento parte integrante dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa attività di vigilanza.

Al **comma 1, lettera *d)***, si aggiungono al novero dei soggetti che possono, previa istanza, essere autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma, a **svolgere le attività di controllo della specie cinghiale**, gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi ove i suddetti piani sono attuati.

Si prevede, infine, che a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi possono trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo, purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e non presentino rischi per la salute.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'AC 2984**
Art. 19 *(Controllo della fauna selvatica)*	Art. 19 *(Controllo della fauna selvatica)*
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.	1. *Identico*.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della	2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'AC 2984**
sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.	sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria **e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani	3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi **e servizi** di polizia regionale o provinciale **o delle città metropolitane**. Le autorità

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'AC 2984**
possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. **Possono altresì avvalersi** delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità **per la tutela** forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.	deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi, purché **siano** muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, delle guardie venatorie **volontarie, delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché del personale** dei corpi **e servizi** di polizia locale **in servizio**, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità forestal**i**, ambiental**i** e agroalimentar**i** dell'Arma dei carabinieri.
	3-bis. Gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di cui al comma 2, secondo periodo, purché siano muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abbiano frequentato i corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, possono, previa istanza, essere autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma, a svolgere le attività di controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*). A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi possono trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo di cui al periodo precedente, purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'AC 2984**
	sanitarie e non presentino rischi per la salute.
4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.	4. *Identico*.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.	5. *Identico*.

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

L'**articolo 13**, **introdotto durante l'esame al Senato,** al fine di prevenire i danni alle colture, modifica la disciplina nazionale del regime di deroga previsto dalla normativa unionale, intervenendo in relazione alle condizioni per il rilascio delle **autorizzazioni al prelievo dello storno** da parte delle regioni.

Nel dettaglio, l'**articolo 13**, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica l'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Più specificamente, esso interviene sul vigente comma 6-*bis* che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) da parte delle regioni consentendo l'esercizio dell'attività di prelievo, valutate le condizioni di rischio, qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Le modifiche al citato comma 6-*bis* si articolano in **tre lettere**:

La **lettera *a*)** precisa che le deroghe regolate dal medesimo comma 6-*bis* sono **esclusivamente quelle disciplinate dalla lettera *a*)** dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

Si ricorda che la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concerne la conservazione degli uccelli selvatici (cd. Direttiva Uccelli).

L'art. 9 della Direttiva "Uccelli" disciplina il sistema derogatorio al regime di protezione generale degli uccelli selvatici, consentendo agli Stati membri di autorizzare, solo in casi ben definiti e sotto stretto controllo, attività altrimenti vietate (come, ad esempio, la caccia, la cattura e la detenzione di specie protette), a condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

Le deroghe previste alla lettera a) sono rilasciate per i seguenti motivi: nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna.

Resta dunque esclusa, dal perimetro della nuova formulazione del comma in commento, la disciplina delle autorizzazioni recanti deroghe ai fini della ricerca e

dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni (lett. *b*) nonché quelle per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità (lett. *c*).

Per un approfondimento circa il contenuto della direttiva Uccelli si veda la scheda relativa all'art. 2.

La **lettera *b*) elimina il riferimento** che ricollega le autorizzazioni rilasciate dalle regioni per il prelievo dello storno **alla disciplina generale prevista dall'articolo 19-*bis***. Inoltre, con la medesima finalità della lettera precedente, introduce la previsione secondo la quale le autorizzazioni per il prelievo dello storno disciplinate dal comma 6-*bis* sono espressamente **rivolte a prevenire il rischio di danni alle colture**.

Si ricorda che l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disciplina le modalità con cui le regioni e le province autonome possono applicare le deroghe alla tutela degli uccelli selvatici previste dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, la cosiddetta direttiva "Uccelli". La norma stabilisce che tali deroghe devono essere adottate nel rispetto dei principi e delle finalità della direttiva europea e della legislazione nazionale in materia di tutela della fauna (comma 1).

Le deroghe possono essere autorizzate soltanto in via eccezionale, per periodi limitati e solo quando non esistono altre soluzioni soddisfacenti. Le regioni devono motivare in modo puntuale i provvedimenti, indicando le specie interessate, i mezzi e i metodi di prelievo consentiti, le condizioni di tempo e luogo, il numero massimo di capi prelevabili, nonché le modalità di controllo e gli organi incaricati della vigilanza. I soggetti autorizzati al prelievo in deroga sono individuati dalle regioni e, salvo i casi previsti dalla sopra citata lett. b) dell'art. 9, par. 1 della direttiva, devono annotare i capi abbattuti su un apposito tesserino immediatamente dopo il recupero. Inoltre, le regioni devono predisporre sistemi di monitoraggio per sospendere tempestivamente la deroga qualora venga raggiunto il limite di prelievo autorizzato o lo scopo perseguito (comma 2).

L'adozione delle deroghe richiede il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e non può riguardare specie la cui popolazione sia in forte diminuzione. Se le deroghe riguardano specie migratrici, l'intenzione di adottarle deve essere comunicata all'ISPRA entro il mese di aprile di ogni anno. Per tali specie, la determinazione della piccola quantità di capi prelevabili in deroga è stabilita annualmente a livello nazionale dall'ISPRA e successivamente ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3).

Il provvedimento di deroga, salve le eccezioni previste dal citato articolo 9, par. 1, lett. b) della direttiva 2009/147/CE, deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima dell'inizio del prelievo e comunicato contestualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica). Qualora una regione adotti deroghe in violazione della legge nazionale o della direttiva

europea, il Governo può intervenire diffidando la regione ad adeguarsi entro quindici giorni; in caso di mancato adeguamento, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può disporre l'annullamento del provvedimento (comma 4).

Per le deroghe previste all'articolo 9, par. 1, lett. a) della citata direttiva Uccelli, le regioni, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti, devono inoltre attenersi a linee guida stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle politiche agricole (ora dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 5).

Infine, entro il 30 giugno di ogni anno le regioni devono trasmettere al Governo, all'ISPRA e alle Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione delle deroghe. Se dalla relazione emerge il superamento dei limiti di prelievo stabiliti a livello nazionale dal comma 3, la regione interessata è esclusa dalla ripartizione delle quote nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica provvede poi a trasmettere alla Commissione europea la relazione prevista dalla direttiva sugli esiti dell'applicazione delle deroghe (comma 6).

La **lettera *c*)** modifica la specificazione della condizione del rischio e delle circostanze di luogo che consentono il rilascio delle autorizzazioni al prelievo.

Più specificamente, sostituisce la condizione secondo cui le autorizzazioni sono rilasciate dalle regioni qualora il prelievo sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. La nuova condizione è che il prelievo possa essere autorizzato ove avvenga **non oltre 500 metri dai suddetti nuclei vegetazionali,** ferma restando la necessità di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali.

- ***Il prelievo in deroga dello storno nella più recente giurisprudenza amministrativa***

Il prelievo in deroga dello storno e del fringuello è stato oggetto di una recente sentenza del Tar della Lombardia (Tar sez. seconda sent. 976/2026).

Con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 giugno 2025 e a seguito del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del 25 febbraio 2025 sono state ripartite tra le regioni e province autonome le "Piccole quantità" di storno e fringuello prelevabili in deroga, per il 2025. ISPRA, con parere del 25 febbraio 2025, ha ritenuto che i quantitativi proposti a livello nazionale (581.302 fringuelli e 230.242 storni) potessero essere considerati "relativamente piccoli" tali da non comportare "significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie, sempre se considerate a scala europea" e, quindi, sostenibili su scala

europea. La Conferenza Stato-Regioni ha ripartito tali quantitativi, assegnando alla Lombardia 97.637 fringuelli e 41.552 storni, sulla base del numero di cacciatori residenti. La Regione ha, quindi, emanato la DGR n. 4714/2025, stabilendo le condizioni per il prelievo: periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, caccia da appostamento fisso, obbligo di rendicontazione online e annotazione su tesserino venatorio, e un sistema di monitoraggio per sospendere l'attività al raggiungimento del 90% della quota. Inoltre, la Regione Lombardia, con deliberazione n. 4606 del 23/6/2025, ha autorizzato l'abbattimento di 5.000 storni per la protezione delle colture viticole, degli oliveti e dei frutteti. La predetta deroga è stata attivata ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE. Alcune associazioni ambientaliste hanno quindi avanzato ricorso. Tale DGR a fronte di impugnativa è stata dapprima cautelativamente sospesa con ordinanza, confermata dal Consiglio di Stato.

Nella sentenza, il Tar ha sottolineato che la condizione pregiudiziale e dirimente per l'attivazione di qualsiasi deroga è l'incipit dello stesso art. 9, comma 1: "Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti". La giurisprudenza unionale è infatti costante nell'affermare che l'onere di dimostrare l'assenza di tali soluzioni alternative grava sull'autorità che intende disporre la deroga, la quale deve fornire una motivazione precisa, circostanziata e adeguata, basata su dati scientifici e istruttori completi (Cfr. Corte di Giustizia UE 17/3/2021, cit.). Conseguentemente, tale facoltà di deroga ha carattere eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo. La sua attivazione è subordinata alla sussistenza cumulativa di una serie di condizioni stringenti. Se, come ricorda la Corte di Giustizia UE, "la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali alle condizioni stabilite dalla direttiva «Uccelli» può costituire un «impiego misurato» autorizzato da tale direttiva" (Corte di Giustizia UE 17/3/2021, in causa C-900/19), l'esistenza di altre specie di uccelli ordinariamente cacciabili in Italia costituisce, di per sé, una "soluzione soddisfacente" per l'esercizio dell'attività venatoria a scopo ricreativo. La finalità della deroga non è quella di garantire la massima soddisfazione di ogni singola e specifica tradizione venatoria, ma di consentire un prelievo misurato in circostanze eccezionali e rigorosamente motivate.

Esso ha conseguentemente annullato la deliberazione della Giunta Regionale.

La sentenza è stata impugnata presso il Consiglio di Stato da parte della Regione, ricorso n. 08027 del 2026.

Si segnala, altresì, che il TAR della Liguria (Tar sez. seconda sent. 59/2026) ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. 335/2025 del 10 luglio 2025, che autorizzava la caccia in deroga alle specie fringuello e storno per la stagione venatoria 2025/2026. La sentenza è stata impugnata presso il Consiglio di Stato da parte della Regione, ricorso n. 03442 del 2026.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'AC 2984**
Art. 19-bis *(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE))*	Art. 19-bis *(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE))*
6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) **ai sensi del presente articolo**, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato **in prossimità di** nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.	6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 **lettera a)** della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) **con lo scopo di prevenire il rischio di danni alle colture**, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato **non oltre 500 metri dai** nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Articolo 14
(Modifiche all'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attuazione del Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica)

L'**articolo 14, modificato dal Senato,** apporta **modifiche al comma 4 dell'articolo 19-*ter*** della legge n. 157 del 1992, **ampliando il novero dei soggetti** dei quali le regioni e le province autonome possono avvalersi nell'attuazione del **Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame, composta di un unico comma, interviene sull'art. 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 **sostituendone il comma 4** al fine di **ampliare la platea dei soggetti di cui le Regioni e le Province autonome** possono avvalersi nell'attuazione del suddetto Piano straordinario.

Il testo del comma 4 così novellato chiarisce che per l'attuazione del Piano straordinario di cui sopra le **regioni e** le **province autonome,** che si avvalgono del personale dei corpi e servizi di polizia (regionale, provinciale, locale e delle Città metropolitane), **possono avvalersi,** oltre che dei soggetti già individuati dal testo in vigore, **anche**:

- del personale dei corpi e servizi di polizia regionale e delle Città metropolitane (a seguito della modifica operata al Senato è stato inserito il riferimento ai Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome);
- dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari degli istituti faunistici privati;
- delle **guardie private**, purché munite di licenza di caccia, riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931. (Si veda, in proposito, la scheda di approfondimento all'art. 12).

Si ricorda che il **comma 4 dell'art. 19-*ter*, nel testo attualmente vigente,** nello stabilire che l'attuazione e il coordinamento del Piano in esame sono demandati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, enumera il personale autorizzato all'abbattimento ricomprendendo le seguenti categorie di soggetti:

- cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini;
- guardie venatorie;

- agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- proprietari o conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Per l'esercizio di questa attività è previsto l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

L'art. 19-***ter***, introdotto dall'art. 1, comma 448, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, reca disposizioni in materia di **Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**. Tale Piano costituisce lo **strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica** nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

Ai sensi del comma 1 del predetto art. 19-***ter***, lo stesso Piano è adottato (entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2023) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si fa presente che tale Piano, di durata quinquennale, è stato adottato con decreto 13 giugno 2023, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2023. Il comma 3 della predetta disposizione chiarisce poi che le attività di contenimento disposte dal Piano Straordinario sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Si ricorda che l'art. 19-*ter* è stato di recente novellato dall'art. 13 del decreto-legge n. 131 del 2024 (cosiddetto "Salva-infrazioni"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 166/2024 che ha aggiunto il comma 5-*bis* nel quale si prevede che lo stesso art. 19-*ter* si applica nel rispetto delle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli, per la quale si veda la scheda dell'art. 2) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, per quanto riguarda il regolamento REACH, sempre l'art. 13 del D.L. n. 131 del 2024, ha inciso sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Infine, è stata demandata ad uno o più decreti ministeriali l'individuazione delle zone umide presenti sul territorio nazionale.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'AC 2984**
Art. 19-*ter* *(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)*	Art. 19-*ter* *(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)*
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.	1. *Identico*.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.	2. *Identico*.
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.	3. *Identico*.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che	4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che **si**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'AC 2984**
possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la **tutela** forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale **muniti di licenza per l'esercizio venatorio** nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.	**avvalgono del personale** dei **Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome,** dei corpi **e servizi** di polizia **regionale,** provinciale**,** locale **o delle città metropolitane**, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità forestal**i**, ambientali e agroalimentar**i** dell'Arma dei carabinieri. **Possono altresì avvalersi** dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini **delle aree interessate**, **dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati siti nelle aree interessate e**, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie **volontarie,** dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione **e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**.
(…)	

Articolo 15
(Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)

L'**articolo 15, sostituito dal Senato, modifica l'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,** introducendo disposizioni in materia di **attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani.**

L'**articolo 15, sostituito dal Senato,** modifica l'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo disposizioni in materia di **attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani.**

Più precisamente, al **comma 1, lettera *a)***, si prevede, in deroga al relativo divieto, che la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate:

1) nella zona faunistica delle Alpi;

2) **in tutto il territorio nazionale** per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati;

3) **in tutto il territorio nazionale per la braccata al cinghiale**.

Rispetto al testo vigente, la **novella in esame**: introduce tra le eccezioni il riferimento alla braccata al cinghiale in tutto il territorio nazionale; chiarisce che l'eccezione riferita all'attuazione della caccia di selezione si applica "a tutto il territorio nazionale".

Per il dettaglio della modifica si veda, *infra*, il testo a fronte.

Si prevede, inoltre, l'aggiunta dopo la lettera ff), della lettera ff-bis) che introduce nell'elenco delle attività vietate: impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-*ter* e l'attività venatoria.

Si rammenta che gli articoli 19, comma 2 e 19-*ter* sono novellati, rispettivamente, dagli **articoli 12 e 14 del presente provvedimento**, alle cui schede si rinvia.

Sull'interpretazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la Corte Costituzionale con **sentenza n. 254 del 2022** è intervenuta affermando che la citata disposizione pone un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti i valichi attraversati dalla fauna migratoria e costituisce disposizione che attiene alla tutela dell'ambiente. Essa integra quindi uno *standard* minimo di protezione prescritto dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle province autonome nel senso che esse,

nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso dell'innalzamento della tutela. Secondo la Corte, è quindi evidente "*l'attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come prescritto dall'art. 1, comma 5, della stessa L. n. 157 del 1992 e inibendo la caccia sui valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell'art. 21, comma 3, della L. n. 157 del 1992, che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare in peius*".

L'**articolo 21** della legge **n. 157** del **1992** disciplina i **divieti per la tutela della fauna selvatica** enumerando gli stessi divieti e le relative **sanzioni.**

In particolare è **vietato**, salvo quanto espressamente autorizzato:

- Catturare, uccidere, detenere, vendere o esportare esemplari di fauna selvatica protetta.
- Distruggere o danneggiare nidi, uova, piccoli.
- Utilizzare richiami acustici non autorizzati.
- Alterare o distruggere habitat naturali di riproduzione e sosta.

È inoltre **vietato**:

- esercitare la caccia in giorni, orari, periodi e zone non consentiti o durante la migrazione pre-nuziale, la riproduzione e la dipendenza dei piccoli oppure esercitare la caccia con neve al suolo o durante incendi boschivi;
- l'uso di armi da fuoco automatiche o semi-automatiche con serbatoio oltre due colpi;
- l'uso di armi con silenziatore, esplosivi, vischio, reti, trappole, gas, sostanze tossiche, narcotiche o esche avvelenate;
- l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo nelle zone umide (recepimento Direttiva Uccelli 2009/147/CE);
- l'uso di caccia da veicoli a motore su terra, acqua o aria;
- l'uso di aeromobili, droni, auto, imbarcazioni a motore per cacciare o inseguire fauna;
- sparare entro 100 metri da strade e ferrovie nonché sparare entro 150 metri da edifici o stabili adibiti ad abitazione.

Sono, infine, previste **sanzioni** amministrative per chi viola i divieti, sequestri di armi, animali, veicoli e strumenti illeciti, nonché l'applicazione di sanzioni penali in caso di reati gravi (es. uso di esche avvelenate o distruzione habitat).

Si segnala che l'articolo 15 della legge n. 131 del 2025 (recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane") ha modificato il comma 3 dell'articolo 21 in oggetto introducendo disposizioni in materia **attività venatoria in prossimità dei valichi montani**.

Il comma 3 era peraltro oggetto di **modifica da parte del presente articolo 15** mediante una disposizione che è stata successivamente **soppressa nel corso dell'esame presso il Senato** (per ulteriori informazioni si veda il *dossier* sull'A.S. 1552 in prima lettura).

Tale comma 3, **come modificato dalla citata legge n. 131 del 2025**, prevede che sui valichi montani, individuati sulla base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale, nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, che prevedeva che le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione fossero adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», nonché dei criteri minimi uniformi definiti col medesimo decreto e articolati come segue: criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS; criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.

Si prevede inoltre che, nelle more dell'adozione del decreto, di cui al primo periodo, l'attività venatoria sia consentita secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella **sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022** (v. *supra*), nei limiti e alle condizioni suddette sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023/2024.

Per il testo del comma 3 come modificato dalla citata legge n. 131 sulla montagna, si veda, di seguito, il testo a fronte.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'AC 2984**
Art. 21 *(Divieti)*	Art. 21 *(Divieti)*
1. E' vietato a chiunque:	1. *Identico*:
(…)	
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella	m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, **eccetto** che,

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'AC 2984**
zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;	secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate: **1)** nella zona faunistica delle Alpi; **2) in tutto il territorio nazionale** per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati**;** **3) in tutto il territorio nazionale per la braccata al cinghiale**;
(…)	
	ff-*bis*) impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter e l'attività venatoria.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.	2. *Identico.*
3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte	3. *Identico.*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'AC 2984**
di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attività venatoria è consentita, secondo i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024.	

Articolo 16
(Modifica all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione)

L'**articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,** introducendo nuove disposizioni in materia di **abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile.**

Più precisamente, al **comma 1, lettera *a)***, si prevede che **le disposizioni in materia di licenza di porto di fucile non si applicano alla caccia praticata avvalendosi dell'arco o del falco**.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica supera l'incongruenza della normativa vigente che richiede a coloro che intendono cacciare mediante l'arco o uccelli predatori di dimostrare in un apposito esame la capacità tecnica nel maneggio di armi da fuoco.

Si ricorda che la modifica proposta mantiene ferme, anche per chi esercita la caccia mediante l'uso dell'arco e del falco, le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8, di seguito riassunte.

Si prevede che il primo rilascio della licenza avvenga dopo che il richiedente abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia (comma 2). La commissione è composta da esperti delle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi (comma 3). Le materie oggetto di esame sono le seguenti:

a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso (comma 4).

Va conseguito un giudizio favorevole in tutti gli esami (comma 5) ed è necessario un certificato medico di idoneità (comma 8).

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria tanto per il primo rilascio della licenza quanto per il rinnovo della stessa in caso di revoca (comma 7).

Al **comma 1, lettera *b)***, si prevede che **le abilitazioni per l'esercizio della caccia** rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo sono equiparate alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia.

Secondo la relazione illustrativa tale disposizione si pone in coerenza con i principi dell'Unione europea dei titoli giuridici che consentono a chi abbia ottenuto un provvedimento abilitativo in uno Stato dell'Unione (o appartenente allo Spazio economico europeo) di potere avvalersene anche sul territorio italiano. Tale motivazione richiama, dunque, la disciplina prevista per i diplomi, i certificati e altri documenti attestanti le qualifiche professionali che devono infatti essere reciprocamente riconosciuti ai sensi dei principi generali del mercato interno, in particolare, in questo caso, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (v. artt. 26 e 53 del TFUE, a cui sono seguite diverse misure di diritto derivato).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 16 dell'AC 2984**
Art. 22 *(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)*	Art. 22 *(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)*
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.	1. *Identico*.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.	2. *Identico*.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.	3. *Identico*.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove	4. *Identico*.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 16 dell'AC 2984**
pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso.	
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.	5. *Identico*.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.	6. *Identico*.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.	7. *Identico*.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.	8. *Identico*.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.	9. *Identico*.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la	10. *Identico*.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 16 dell'AC 2984**
sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32.	
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.	11. **Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del** presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
	11-bis. Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiano.

Articolo 17
(Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

L'**articolo 17, modificato durante l'esame al Senato,** incide sul novero dei **soggetti cui è demandata la vigilanza** sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali.

L'**articolo 17** interviene sull'articolo 27, commi 1 e 2, della L. n. 157/1992, che individua in modo puntuale i soggetti a cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157/1992 e delle leggi regionali. In particolare la **lettera a)** modifica il comma 1 come di seguito specificato:

- **il numero 1) amplia il numero dei soggetti cui è demandata la vigilanza**, in quanto tale attività può essere svolta anche dagli **agenti dipendenti delle regioni**, in alternativa agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. Si ricorda che a tali agenti è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e che essi possono portare le armi da caccia autorizzate dall'art. 13 della L. n. 157/1992, nonché armi con proiettile narcotico.
- **il numero 2)** specifica che le **guardie volontarie delle associazioni venatorie** a cui è demandata la vigilanza sono quelle **nazionali.** Si ricorda che le associazioni venatorie a cui si riferisce la disposizione in esame, inoltre, sono quelle **riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della L. n. 157 del 1992**.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 27, comma 1, lettera *b)*, demanda l'attività di vigilanza anche alle guardie volontarie:

1) delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
2) delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.

La competenza in materia di coordinamento per la preparazione, l'aggiornamento e l'utilizzo delle guardie volontarie è in capo al MASAF d'intesa con il MASE (art. 27, comma 8).

La lettera *b)*, intervenendo sul comma 2 dell'art. 27, individua quali **soggetti addetti alla vigilanza il personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il personale dei corpi e servizi di polizia locale**. All'elenco sono stati aggiunti, nel corso

dell'esame da parte del Senato, **i Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome**.

La nuova lista di soggetti sostituisce il vigente riferimento agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

A seguito di **modifica approvata durante l'esame al Senato** è stata inoltre introdotta un'ulteriore disposizione che, al termine dell'elencazione dei soggetti cui è affidata la vigilanza sull'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di caccia, come dettagliato nel *box* di approfondimento sotto riportato, precisa che gli stessi, ad esclusione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per svolgere detta attività devono comunque essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 dello stesso articolo 27.

Si ricorda, a questo proposito, che il comma 4 prevede che il citato attestato di idoneità venga rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame e consente di ottenere la qualifica di guardia volontaria, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le regioni sono chiamate a disciplinare la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

- ***Gli addetti alla vigilanza venatoria***

L'art. 27 della L. n. 157/1992 individua in modo puntuale i soggetti a cui è demandata la vigilanza venatoria. Oltre che gli agenti delle regioni e degli enti locali (a cui è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza), tale attività è affidata:

- alle guardie volontarie delle **associazioni venatorie riconosciute dall'art. 34 della L. n. 157/1992**. Tale articolo afferma, al comma 1, la libertà delle associazioni venatorie nella loro costituzione. Tuttavia, alle associazioni istituite mediante atto pubblico è permesso di chiedere il riconoscimento, purché in possesso di alcuni requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento avviene mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (disciplinato dall'articolo 8 della L. n. 157/1992, vedi scheda artt. 6 e 11). Tale riconoscimento può essere revocato, a norma del comma 4 dell'articolo 34, ove vengano meno i requisiti indicati, mentre il comma 6 pone le associazioni nazionali riconosciute sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Invero, alcune

associazioni sono state riconosciute direttamente in forza della norma in esame, in particolare dal comma 5. A beneficiarne sono state: la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCICaccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 1016/1939, come sostituito dall'art. 35 della L. n. 799/1967 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia);
- alle guardie volontarie delle associazioni agricole rappresentate nel CNEL;
- alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal MASE, se in possesso della qualifica di guardia giurata;
- alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali;
- agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
- alle guardie giurate comunali, forestali e campestri;
- alle guardie private riconosciute ai sensi del TULPS;
- alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Si ricorda, infine, che i cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni possono ricevere la qualifica di guardia volontaria (comma 4, art. 27).

Per quanto riguarda i **poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria**, si ricorda, in estrema sintesi, l'art. 28 della legge n. 157/1992, in forza del quale i preposti alla vigilanza possono:
- chiedere l'esibizione della licenza di porto di fucile, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione e della fauna abbattuta o catturata (comma 1);
- sequestrare armi, fauna selvatica e mezzi di caccia, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 2, se dotati della qualifica di polizia giudiziaria, in caso di violazione della normativa sulla caccia, nei casi previsti dall'art. 30 della legge n. 157/1992. Nei casi espressamente previsti dalla medesima disposizione, in caso di condanna, è disposta la confisca delle armi e dei mezzi di caccia;
- redigere verbale ai sensi dell'art. 28, comma 5, se privi della qualifica di polizia giudiziaria, in caso di violazione della normativa sull'attività venatoria.

Si rappresenta che, in ordine allo stato dei servizi preposti alla vigilanza, agli accertamenti effettuati e alle sanzioni amministrative applicate, i rapporti informativi sull'attività di vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria, relativi agli anni 2023 e 2024, sono stati trasmessi dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 28 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 17 dell'AC 2984**
Art. 27 *(Vigilanza venatoria)*	Art. 27 *(Vigilanza venatoria)*
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:	1. *Identico*:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;	a) agli agenti dipendenti **delle regioni o** degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.	b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie **nazionali** riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 17 dell'AC 2984**
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata **agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato**, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.	2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata **al personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, al personale dei corpi e servizi di polizia locale**, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. **Con esclusione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tutte le altre figure di cui al presente comma al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza venatoria devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.**

Articolo 18
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio)

L'**articolo 18**, **introdotto dal Senato**, **aumenta l'ammontare** di una serie di **ammende** che si applicano per la violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali in materia venatoria.
Prevede, altresì, che **le regioni possano sospendere il tesserino** per l'esercizio dell'attività venatoria, fino a un massimo di **tre mesi**, in caso di condanna definitiva, o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per la violazione del divieto di abbattimento, cattura o detenzione di **mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non sia consentita o di fringillidi in numero superiore a cinque, nonché per l'esercizio della caccia con mezzi o richiami vietati**.

L'**articolo 18** modifica l'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituendo il suo comma 1 e inserendo un nuovo comma 1-*bis*.

Il citato articolo 30 stabilisce una serie di **sanzioni penali** di tipo contravvenzionale, punendo con l'arresto di varia durata o l'ammenda di varia entità una serie di condotte, che vanno dall'esercizio della caccia in periodo di divieto all'uccellaggione, dall'abbattimento, cattura o detenzione di determinate specie animali al commercio delle stesse. Tali sanzioni si applicano non solo per la violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 157 del 1992 (in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ma anche per la violazione di disposizioni contenute in leggi regionali, nonché alle corrispondenti fattispecie disciplinate nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In tali casi non si applicano le disposizioni in materia di furto, furto aggravato e furti minori di cui agli artt. 624, 624-*bis* e 626 del codice penale.
Le sanzioni si applicano in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

In primo luogo, l'**articolo in esame**, sostituendo il comma 1 del suddetto articolo 30, aumenta le ammende ivi previste lasciando inalterate le disposizioni concernenti la durata dell'arresto.

In particolare, per le violazioni delle disposizioni della medesima legge n. 157 e delle leggi regionali in materia venatoria vengono previste le seguenti sanzioni:

a) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18 della medesima legge n. 157 (modificato dall'**articolo 11 del disegno di legge in esame**, alla cui scheda si rinvia), l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda **da euro 3.600 a euro 10.000** (incrementando del 287% la sanzione pecuniaria vigente);

b) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco delle specie particolarmente protette di cui all'art. 2 della citata legge n. 157 (modificato dall'**articolo 3 del disegno di legge in esame**, alla cui scheda si rinvia), l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda **da euro 1.500 a euro 4.000** (incrementando del 93% circa la sanzione pecuniaria vigente);

c) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo o muflone sardo, l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda **da euro 2.000 a euro 12.000** (incrementando di circa il 93% la sanzione pecuniaria vigente);

d) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda **da euro 8.000 a euro 20.000** (raddoppiando la sanzione pecuniaria vigente);

e) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani o nei terreni adibiti ad attività sportive, l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda **da euro 900 a euro 3.000** (incrementando di circa il 93% la sanzione pecuniaria vigente);

f) per chi esercita l'uccellagione, l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da **euro 3.000 a euro 8.000** (incrementando di circa il 287% rispetto alla sanzione pecuniaria vigente);

g) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda **fino a euro 3.000** (in tal modo determinando un incremento di circa il 481% della sanzione pecuniaria vigente);

h) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, **non contemplati nella lettera *b)*** (v. *supra*), della quale sia vietato l'abbattimento, l'ammenda **fino a euro 6.000** (incrementando di circa il 93% la sanzione pecuniaria vigente);

i) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi[1] in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati,

[1] Si tratta di una famiglia di uccelli dell'ordine passeriformi, cui appartengono specie molto note, quali canarini, cardellini, fringuelli (v. voce Treccani online).

l'ammenda fino a euro 2.000 (incrementando del 29% circa la sanzione pecuniaria vigente). La stessa pena pecuniaria si applica anche a chi esercita la caccia con l'ausilio dei richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)* della medesima legge n. 157. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami vietati utilizzati;

l) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda **fino a euro 8.000,** (incrementando così la sanzione pecuniaria di circa del 287% circa);

m) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge, l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda **da euro 1.000 a euro 4.000** (incrementando di circa il 93% la sanzione pecuniaria vigente). Se il fatto riguarda la fauna di cui alle **lettere *b), c)* e *g)***, le pene sono raddoppiate.

In secondo luogo, l'**articolo 18** inserisce dopo il comma 1 il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 30 della legge n. 157. Il nuovo comma consente alla regione di residenza di disporre **la sospensione del tesserino** (disciplinato dall'articolo 12, comma 12 della medesima legge n. 157) fino a un massimo di **tre mesi** nei confronti di chi riporta **sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo** per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera *i)*, dell'art. 30 medesimo – oltre alle sanzioni penali ivi previste. La lettera *i)* qui richiamata (v. *supra*) riguarda l'abbattimento, la cattura o la detenzione di specie particolarmente protette nei cui confronti la caccia non è consentita e la caccia condotta con mezzi o richiami vietati.

Nel testo a fronte che segue, nella colonna di sinistra, in carattere *corsivo* tra parentesi quadre, sono riportati i valori in euro delle sanzioni ove espresse in lire nel testo vigente.

Riguardo alla **conversione in euro** delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative, l'articolo 51 del decreto legislativo n. 213 del 1998 stabilisce che la sanzione espressa in lire è tradotta in euro secondo il tasso di conversione (1 euro = 1.936,27 lire). In caso di risultato con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art.18 dell'AC 2984**
Art. 30 *(Sanzioni penali)*	Art. 30 *(Sanzioni penali)*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art.18 dell'AC 2984**
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:	1. *Identico*:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 [*€ 929*] a lire 5.000.000 [*€ 2.582*] per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;	a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda **da euro 3.600 a euro 10.000** per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 [*€ 774*] a lire 4.000.000 [*€ 2.065*] per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;	b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda **da euro 1.500 a euro 4.000** per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 [*€1.032*] a lire 12.000.000 [*€6.197*] per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;	c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda **da euro 2.000 a euro 12.000** per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
c-*bis*) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus);	**d)** l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro **8.000** a euro **20.000** per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus);
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 [*€464*] a lire 3.000.000 [*€1.549*] per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad	**e)** l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da **euro 900 a euro 3.000** per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art.18 dell'AC 2984**
attività sportive;	
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 [*€774*] a lire 4.000.000 [*€2.065*] per chi esercita l'uccellagione;	**f)** l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da **euro 3.000 a euro 8.000** per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 [*€516*] per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;	**g)** l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a **euro 3.000** per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 [*€3.098*] per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;	**h)** l'ammenda fino a **euro 6.000** per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 [*€1.549*] per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;	**i)** l'ammenda fino a **euro 2.000** per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 [*€2.065*] per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;	**l)** l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a **euro 8.000** per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 [*€516*] a lire 4.000.000 [*€2.065*] per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna	**m)** l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro **1.000 a euro 4.000** per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art.18 dell'AC 2984**
selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b), c)* e *g),* le pene sono raddoppiate.	presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b), c)* e *g),* le pene sono raddoppiate.
	1-*bis*. Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera *i)*, la regione di residenza dispone la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi.
commi 2-4: omissis	

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

L'**articolo 19** reca novelle all'articolo 31 della legge n. 157 del 1992**,** in materia di **sanzioni amministrative**.

Con tali modifiche: viene **soppressa** la sanzione amministrativa per chi **esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta**; si introduce il riferimento alle "**aziende agro-turistico-venatorie**" nella disposizione relativa alle sanzioni nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; si introduce una sanzione, da 150 a 900 euro, per chi **impedisce, ostacola o rallenta talune attività di controllo** disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 o da leggi regionali.

Il **comma 1, lettera *a)***, dell'articolo in esame abroga la lettera *a)* dell'articolo 31, comma 1, della citata legge n. 157 del 1992. La disposizione di cui si propone l'abrogazione prevede una sanzione amministrativa (da 206 a 1.239 euro) per chi **esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta** ai sensi dell'art. 12, comma 5, della medesima legge n. 157. Quest'ultimo comma 5, che elenca le modalità della caccia, è stato modificato dall'**articolo 7 del presente disegno di legge.** Con tale modifica si elimina la previsione che obbliga a praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una delle modalità ivi elencate (*cfr.* la relativa scheda). Conseguentemente, la disposizione in esame sopprime la sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo.

La **lettera *b)*** modifica la lettera *d)* del medesimo articolo 31, comma 1, della legge n. 157. Quest'ultima lettera *d)* prevede una sanzione amministrativa (da 154 a 929 euro) nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata.

Con la **novella** in esame si propone di aggiungere il riferimento alle **aziende agro-turistico-venatorie** (AATV).

La disposizione in esame non modifica la misura della sanzione o i casi di inasprimento o riduzione della medesima. Oltre alla sanzione da 154 a 929 euro qui sopra ricordata, la disposizione in oggetto stabilisce che se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258 a 1.549 euro; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da 361 a 2.169 euro. Inoltre, le sanzioni in esame sono

ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato.

Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono disciplinate dall'art. 16 della legge n. 157 del 1992, novellato dall'**articolo 10 del disegno di legge in esame** (*cfr*. la relativa scheda).

La **lettera *c)*** introduce la nuova lettera *m-ter)* nel medesimo articolo 31, comma 1. Tale lettera *m-ter)* prevede una sanzione, **da 150 a 900 euro**, per chi **impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo** disciplinate da leggi regionali o dagli articoli 19, comma 2, e 19-*ter* della legge n. 157 del 1992. Questi ultimi articoli, concernenti i piani regionali di controllo numerico mediante abbattimento o cattura e il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, sono oggetto di modifica, rispettivamente, da parte degli **articoli 12 e 14 del presente disegno di legge** (*cfr*. le relative schede).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 19 dell'AC 2984**
Art. 31 *(Sanzioni amministrative)*	Art. 31 *(Sanzioni amministrative)*
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:	1. *Identico*:
a) **sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000** (*da euro 206 euro 1.239*) **per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;**	*soppressa*
(…)	
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (*da euro 154 a euro 929*) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori	*d)* sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (*da euro 154 a euro 929*) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, **delle aziende agro-turistico-venatorie,** nei centri pubblici o privati di

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 19 dell'AC 2984**
destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (*da euro 258 a euro 1.549*); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (*da euro 361 a euro 2.169*). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;	riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (*da euro 258 a euro 1.549*); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (*da euro 361 a euro 2.169*). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
(…)	
	***m-ter*) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter della presente legge e dalle leggi regionali**

Articolo 20
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)

L'**articolo 20, inserito al Senato,** introduce modifiche alle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica relative alla procedura di infrazione n. 2023/2187 in tema di cartografia e tabelle delle **zone umide**.

Il **comma 1** introduce modifiche all'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Nello specifico si aggiunge un nuovo periodo che prevede che la cartografia e le relative tabelle sono elaborate conformemente ai principi e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, commi 1-ter e 1-quinquies disponendone l'abrogazione.

L'articolo 31, comma 1-*ter* oggetto di abrogazione precisa che ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal precedente comma[2], sono qualificate **zone umide**:

a) **zone umide** d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) **zone umide** ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) **zone umide** ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

[2] L'art. 31, comma 1 *bis* della l n. 157/1992 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500 (che in caso di ripetuta constatata violazione diventa da euro 300 a euro 1.000) chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una **zona umida** o entro 100 metri dalla stessa.

La procedura d'infrazione n. 2023/2187

La procedura è stata avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia il **7 febbraio 2024** per il mancato rispetto, a causa delle modifiche introdotte nelle **norme italiane sulla caccia**, della **direttiva Uccelli** (direttiva 2009/147/CE), nonché del regolamento REACH (regolamento 1907/2006/CE, come modificato dal regolamento(UE)2021/57) che **limita l'uso di munizioni contenenti piombo** all'interno o in prossimità di zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana.

In particolare la Commissione riferiva che diversi atti legislativi italiani non sono conformi a tale normativa dell'UE e che si pone in contrasto della direttiva Uccelli il conferimento alle regioni del potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e in periodi dell'anno in cui la caccia è vietata. La Commissione riferiva inoltre della non conformità della legislazione italiana alle disposizioni del regolamento REACH modificato, in particolare al divieto di uso di munizioni al piombo nelle zone umide.

In tale procedura sono confluite le contestazioni già oggetto del caso EU Pilot (2023)10419, nonché una contestazione riconducibile al caso EU Pilot (2023)10542, come visto tuttora pendente.

Il caso EU Pilot (2023)10419, chiuso con esito negativo, riguardava alcune disposizioni della legge di bilancio 2023 che hanno autorizzato le regioni a prevedere piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento o cattura, nelle aree protette e nei periodi di divieto di caccia.

La contestazione riconducibile al caso EU Pilot (2023)10542 concerne la non conformità dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così modificato dall'articolo 11-ter della legge 9 ottobre 2023 n. 136, con il regolamento (UE) 2021/57 che limita l'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide.

Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione, con il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, cosiddetto "**salva-infrazioni**", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è stato modificato l'articolo 19ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. In particolare, è stato introdotto un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nella direttiva Uccelli. Inoltre, è stata inasprita la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Infine, è stata prevista l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio (si veda al riguardo pag. 92 del dossier predisposto dai servizi studi di Senato e Camera sul disegno di legge di conversione del DL 131/24.)

La Commissione europea, il **14 novembre 2024**, ha tuttavia deciso di inviare un **parere motivato** all'Italia con la seguente motivazione: "**sebbene l'Italia abbia modificato** la legislazione nazionale, il **piano nazionale** da essa previsto contiene ancora disposizioni non conformi alla direttiva Uccelli. Di conseguenza l'Italia non ha ancora modificato la propria legislazione per conformarsi al regolamento REACH".

• ***Le zone umide (fonte www. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)***

La Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

L'atto viene sottoscritto nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation).

Oggetto della Convenzione di Ramsar sono la gran varietà di zone umide: le paludi e gli acquitrini, le torbiere, i bacini d'acqua naturali o artificiali, permanenti o transitori, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina, la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

Sono inoltre comprese le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiore ai sei metri, durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici, ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone umide mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare dell'avifauna, e la messa in atto di programmi che ne consentano la conservazione degli habitat, della flora e della fauna.

Ad oggi sono 172 i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione e sono stati designati 2524 siti Ramsar per una superficie totale di 253.132.455 ettari.

In base agli obiettivi specifici dell'accordo, le Parti si impegnano a:

- designare le zone umide del proprio territorio, da includere in un elenco di zone umide di importanza internazionale;
- elaborare e mettere in pratica programmi che favoriscano l'utilizzo razionale delle zone umide del loro territorio creare delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno inserite nell'elenco;

- incoraggiare le ricerche, gli scambi di dati e di pubblicazioni relativi alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna;
- aumentare, con una gestione idonea le popolazioni di uccelli acquatici;
- promuovere le Conferenze delle Parti;
- promuovere la formazione di personale nei campi della ricerca sulle zone umide, sulla loro gestione e sulla loro sorveglianza.

La designazione dei siti

Quando un Paese aderisce alla Convenzione, deve designare almeno una zona umida come Zona Umida di Importanza Internazionale le cui informazioni vengono inviate con i documenti di adesione all'UNESCO, depositario della Convenzione.

Le Conferenze delle Parti hanno definito nove Criteri - per la designazione dei Siti Ramsar che, affermando una visione ed obiettivi unitari attraverso un approccio sistematico, individuino le priorità generali e le modalità per la designazione dei Siti.

Tali criteri forniscono l'importante funzione di guida e di supporto alle Parti per la creazione di una rete di zone umide coerente su scala mondiale (cfr. Designating Ramsar Sites - pdf - Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands of International Importance).

Applicazione in Italia

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448 - e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184 che riporta la traduzione non ufficiale in italiano, del testo della Convenzione internazionale di Ramsar.

Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- identificazione e designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;
- attività di monitoraggio e sperimentazione nelle zone umide designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;
- preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti;
- attivazione di modelli per la gestione delle zone umide.

Articolo 21
(Clausola di invarianza finanziaria)

L’**articolo 21, riformulato dal Senato,** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

L’articolo stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALL'UNIONE EUROPEA

(a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)

Il 18 dicembre 2025 la **Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea** ha trasmesso - secondo quanto emerso da fonti aperte che ne hanno pubblicato il testo - una lettera al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica chiedendo chiarimenti in merito alla compatibilità di alcune parti del **testo originario** della proposta di legge n.1552 con le direttive Uccelli e Habitat.

La qualificazione delle lettere Ares

La lettera in questione costituisce una **comunicazione amministrativa precontenziosa**, contrassegnata dal codice di riferimento "Ares", con la quale la Commissione chiede chiarimenti in vista dell'eventuale apertura di una procedura di infrazione vera e propria.

Il termine "Ares" si riferisce ad **Advanced Records System**, un sistema di gestione dei documenti utilizzato dalla Commissione europea.

La peculiarità delle lettere Ares consiste nella possibilità di impostare un **dialogo non strutturato** tra le parti e di avere ad oggetto un **inadempimento** ancora presunto e **potenziale**, in quanto, a differenza delle lettere di messa in mora ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), possono riguardare progetti di atti normativi il cui *iter* legislativo non è ancora giunto a compimento.

Insieme al **sistema EU Pilot**, le lettere Ares costituiscono quindi uno strumento precontenzioso con cui la Commissione europea mira a instaurare un dialogo con gli Stati membri e a risolvere eventuali violazioni del diritto dell'Unione evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Il sistema Eu Pilot, introdotto con la comunicazione della Commissione "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario", costituisce uno strumento precontenzioso simile alle lettere amministrative di cui sopra, ma caratterizzato da una maggiore procedimentalizzazione.

In base alla comunicazione del 2017 "Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" l'apertura di casi EU Pilot è limitata a presunte violazioni del diritto dell'UE di natura prevalentemente tecnica, mentre, per contestazioni relative a questioni considerate prioritarie sul piano politico o per le quali la posizione dello Stato membro è già chiara e nota alla Commissione, le violazioni sono gestite direttamente con la procedura di infrazione disciplinata dagli articoli 258 e 260 del TFUE. Inoltre mentre le procedure d'infrazione sono

oggetto di una decisione collegiale di tutti i membri della Commissione, i casi EU Pilot sono avviati dalle Direzioni generali competenti della Commissione europea.

Per le comunicazioni fra i servizi della Commissione e le autorità competenti degli Stati membri è stata creata dal Segretariato generale della Commissione europea una **banca dati elettronica riservata**. È stata stabilita inoltre una rete di contatti che gestisce il sistema, assicura che i fascicoli inseriti abbiano raggiunto la corretta destinazione e verifica l'avanzamento del caso in esame. Per l'**Italia**, la banca dati è gestita dal Dipartimento per gli Affari Europei presso la Presidenza del Consiglio che, in base alla legge 234 del 2012, coordina a sua volta il coinvolgimento delle Amministrazioni nazionali, regionali o locali qualora interessate.

Le richieste di chiarimenti avanzate dalla Commissione europea

I chiarimenti chiesti dalla Commissione attengono alla compatibilità con le direttive Habitat e direttiva Uccelli di taluni profili degli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 della proposta di legge originaria. Di essi si è già dato conto in dettaglio nell'ambito delle schede relative a tali disposizioni.

Le procedure aperte nei confronti dell'Italia in relazione alla direttiva Habitat e alla direttiva Uccelli

Sono attualmente pendenti nei confronti dell'Italia, in relazione alle direttive Habitat e Uccelli le procedure d'infrazione

1) n. 2023/2187 avviata il **7 febbraio 2024** per il mancato rispetto, a causa delle modifiche introdotte nelle **norme italiane sulla caccia**, della **direttiva Uccelli** (direttiva 2009/147/CE), nonché del regolamento REACH (regolamento 1907/2006/CE, come modificato dal regolamento(UE)2021/57) che **limita l'uso di munizioni contenenti piombo** all'interno o in prossimità di zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana. Tale procedura sarà illustrata in dettaglio nella scheda relativa all'articolo 20 della proposta di legge in esame che introduce disposizioni volte specificamente a dare soluzione alla medesima procedura;
2) la procedura n. **2023/2181**, che la Commissione europea ha avviato per contestare la mancata attuazione delle misure della direttiva Habitat volte a monitorare e ad evitare le **catture accessorie di cetacei, tartarughe e uccelli marini** da parte dei pescherecci. Secondo la Commissione europea l'Italia non avrebbe istituito un **sistema di monitoraggio** delle **catture e uccisioni accidentali di specie protette**; non avrebbe svolto **ricerche** né adottato **misure di conservazione** per evitare un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie protette delle catture e uccisioni accidentali, né misure per evitare perturbazioni di diverse specie marine e di

uccelli marini nei **siti Natura 2000** designati per la loro conservazione. Infine, l'Italia non avrebbe monitorato lo **stato di conservazione** di diverse specie protette. Ritenendo che tali obblighi non siano ancora stati rispettati, l'11 dicembre 2025 la Commissione europea ha deciso di inviare all'Italia un parere motivato, nell'ambito della medesima procedura d'infrazione.

3) n. 2015/2163, avviata il 22 ottobre 2015, e n. 2021/2028, avviata il 9 giugno 2021 per il mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000.

Con riferimento alla prima, il 24 gennaio 2019 la Commissione europea ha deciso di inviare all'Italia una seconda lettera di messa in mora ritenendo che in **Italia** non siano ancora stati designati come zone speciali di conservazione 463 siti di importanza comunitaria per i quali sono scaduti i termini e sia stato omesso di fissare, in modo generale e persistente, obiettivi dettagliati di conservazione specifici per sito nonché di stabilire le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali in tutte le 19 regioni e in 2 province autonome.

Il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato

Sulla compatibilità del testo originario del disegno di legge n. 1552 con l'ordinamento europeo, la 4ª Commissione del Senato si è espressa con il **parere** del **29 ottobre 2025**, rilevando i seguenti aspetti:

1) gli articoli 4 e 5, che modificano la disciplina relativa ai richiami vivi, sono ritenuti in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli, anche a fini di essere utilizzati come richiami vivi, e in linea con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE;
2) l'articolo 8, che consente l'uso di strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione agli ungulati, andrebbe considerato con attenzione, alla luce dell'elenco degli strumenti vietati, nell'allegato VI della direttiva Habitat, tra cui i dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche;
3) l'articolo 10, che consente alle regioni di estendere il periodo venatorio per l'attività venatoria di fauna selvatica di allevamento svolta all'interno di aziende agri-turistico-venatorie, si pone in linea con la normativa europea che si limita alla protezione e conservazione della fauna selvatica non di allevamento;
4) l'articolo 11, che sopprime il limite massimo della prima decade di febbraio, entro il quale le regioni possono posticipare la stagione di caccia, andrebbe considerato con attenzione, a fronte del divieto di caccia

durante il periodo della nidificazione e delle fasi della riproduzione e dipendenza degli uccelli, e durante il ritorno al luogo di nidificazione, stabilito dall'articolo 7 della direttiva Uccelli;

5) l'articolo 14 (al pari della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane) sostituisce il divieto assoluto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, con l'obbligo in capo alle regioni di istituire delle ZPS in tali zone, site ad almeno 1.000 metri di quota, e, nelle more, consentire l'attività venatoria entro limiti coerenti con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022. Tale modifica deve essere valutata in base al già citato articolo 7 della direttiva Uccelli che si limita a stabilire l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.